

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: DGRM n. 4 del 05/01/2024 - recepimento schemi accordi contrattuali tra l'AST Ancona e le strutture private accreditate aderenti all'accordo ARIS, anno 2026.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del Direttore Integrazione Socio-Sanitaria AST Ancona, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli schemi degli accordi contrattuali per l'anno 2026 tra questa AST Ancona e le strutture di riabilitazione firmatarie dell'Accordo ARIS di cui meglio alla DGRM n. 4 del 05/01/2024, redatti alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite nella precedente determina DG AST AN n. 25 del 23/01/2026 relativa agli anni 2023-2025 (totale n. 9 accordi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale).
3. Tali schemi di accordo recepiscono il contenuto dell'accordo "quadro" stipulato tra la Regione Marche e le strutture aderenti all'ARIS e di cui meglio alla DGRM n. 4 del 05/01/2024 e tengono conto inoltre delle disposizioni di indirizzo diramate dal Dipartimento Salute della Regione Marche e dall'AST di Ancona in merito alla ripartizione delle risorse per tipologia di assistenza come riportate specificatamente nel documento istruttorio.
4. Dare atto che gli accordi con le strutture Abitare il Tempo, Residenza del Conero e Residenza Dorica contemplano altresì la disciplina dei p.l. di residenza sanitaria assistenziale.
5. Dare atto inoltre che i costi scaturenti dal presente provvedimento per l'anno 2026 saranno registrati nel relativo bilancio di esercizio con riferimento ai conti allo stesso titolo previsti:
 - 0505100109 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78"
 - 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"
 - 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche"
 - 0505080111 "acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulat. riabilitativa e domiciliare ex art. 26"
 - 0505090109 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26"
 - 0505010101 "acquisti di prestazioni di ricovero"
 - 0505010103 "acquisti di prestazioni di ricovero da privati residenti extra-regione" (mobilità attiva)



6. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni al contenuto degli accordi, lo schema di convenzione può essere modificato nei limiti sopra indicati.
7. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, per l'esecuzione degli Accordi in oggetto ai seguenti destinatari:
 - al dirigente U.O.C. Flussi informativi e informatici;
 - ai componenti del CVPS che operano nei Distretti dell'Ast Ancona di cui alla Determina 168/2024;
 - al Presidente della Commissione costituita con determina n. 342 del 24/04/2024 e s.m.i..
8. Di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale

(Dr. Giovanni Stroppa)

Il Direttore Amministrativo

(Dr.ssa Sonia Piercamilli)

Il Direttore Sanitario

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

Il Direttore Socio-Sanitario

(Dr. Massimo Mazzieri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. Convenzioni con Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
Distretto Ancona – Distretto Fabriano – Distretto Jesi – Distretto Senigallia

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992;

Decreto Legislativo n. 229 del 19/06/1999;

D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli essenziali di assistenza”

L.R. 21 del 30/09/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”

DGRM 731 del 29/06/2007 “Attuazione DGR 1524/2006 "Accordo per gli anni 2006-2009 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche" - Aggiornamento tariffe e budget relativi all'anno 2007”

DGRM 1064 del 24/09/2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche -ARIS per gli anni 2014-2015”

DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche”

DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013”

DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”

DGRM 1114 del 29/09/2017 “DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione”

D.G.R. n. 639 del 14.05.2018 "Ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana in ottemperanza alla DGR n. 2/2018: Revisione delle DGR n. 735/2013, n. 908/2015 e s.m.i. Applicazione del DM 70/2015 per la ridefinizione della dotazione dei posti letto della rete ospedaliera marchigiana”

Accordo Stato Regioni del 20.06.2019 rep. n. 103/CSR "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all'anno 2018 - Regole tecniche", di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 -2016”

D.G.R. n. 875 del 22.07.2019 "DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi”

DGRM 1572 del 16/12/2019, “Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”

D.G.R. n. 1668 del 31.12.2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”

DGRM 937 del 20/07/2020 “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”

D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020 “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.”;



D.G.R. N. 56 del 31/01/2022: “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione” (Atto n. 124/CSR del 4/8/2021);

D.G.R. n. 702 del 06.06.2022 “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 “ Salute” – D.M. 29 aprile 2022. Adozione linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare”;

L. n. 118 del 05.08.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”

L. R. del 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;

Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022 “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie.”

D. Lgs 36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

D.G.R. n. 214 del 27.02.2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle Strutture (ospedaliere ed extraospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016. Modifica della DGR 1571/2019”;

D.G.R. n. 448 del 04.04.2023 “Nuove disposizioni per il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ospedaliere degli erogatori pubblici e privati convenzionati. Revoca DGR n.1489/2019.”;

Decreto Ministero della Salute del 23 giugno 2023 “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”.

D.G.R. 900/2023: “Fasi preliminari relative alle disposizioni di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e al Decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022. Approvazione.”

D.G.R. 1046/2023: “Piano di autorizzazione spesa ex art. 4 comma 9-octies della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198”

DGRM n. 1411 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”

DGRM 1412 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extra-ospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020

DGRM n. 4 del 05/01/2024 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”

L. 23 febbraio 2024, n. 18, articolo 4, comma 7 bis di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30/12/2023 n. 215;

Determina DG AST Ancona n. 168 del 10/04/2025.

Determina n. 342/DG AST Ancona del 24/04/2024 “Approvazione dei criteri per la verifica dell’appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024”;

DGRM 1450 del 30/09/2024 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023”;

DGRM 1446 del 30/09/2024 “Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014. Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”;

Nota Direzione AST AN prot. 89047/20/05/2025/AST-AN/AFFGEN/P in punto alle condizioni ed ai termini per l’applicazione della DGR 1446/2024;

Legge 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023)

Decreto Legge 202 del 27/12/2024 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2025 n. 15 art. 4 comma 7);



Determina 339/DG AST AN del 27/06/2025 ad oggetto: “Aggiornamento Commissione unica per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni riabilitative”

Nota della Regione Marche acquisita al prot. AST 218815 del 11/12/2025 ad oggetto “DGR 1450/2024-Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”.

Determina DG AST AN n. 55 del 30/01/2026 “Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2026 e Bilancio Pluriennale di Previsione 2026 – 2028”.

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo inteso alla regolazione dei rapporti giuridico-economici e tecnico-sanitario finalizzato alla committenza di prestazioni sanitarie, viene elaborato, proposto e sottoscritto congiuntamente dai Direttori dei Distretti dell’AST Ancona e dal Dirigente dell’U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell’AST Ancona, i quali ne assumono la responsabilità per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

PRESUPPOSTI E MOTIVAZIONI

Con il presente atto si propone il recepimento degli schemi di accordo a valere per l’anno 2026 tra l’AST Ancona e le strutture di riabilitazione firmatarie dell’accordo ARIS di cui alla DGRM 4 del 05/01/2024, ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”, alla quale ci si deve attenere ai sensi dell’art. 20 L.R. 21/2016 fino alla stipula dei nuovi accordi quadro Regione Marche/ARIS, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite nella precedente determina DG AST AN n. 25 del 23/01/2026 e relativa agli anni 2023-2025.

Gli Accordi sono stati redatti in conformità alla DGR 4/2024 e tengono altresì conto degli atti di indirizzo diramati dal Dipartimento Salute della Regione Marche e dalla Direzione AST Ancona al fine della ripartizione delle risorse per tipologie di assistenza con:

nota Dipartimento Salute al prot. AST Ancona n. 6022 del 11/01/2024 ad oggetto:

“Comunicazione accordo Regione Marche – strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”;

nota Direzione AST Ancona prot. n. 72233 del 15/04/2024 ad oggetto:

“Applicazione Accordo Quadro ARIS Regionale di cui alla DGR 4/2024-rif. Comunicazione Regione Marche al prot. AST AN 6022-2024”

nota al prot. 164560/18/09/2024/AST-AN/AFFGEN/A ad oggetto:

“Riscontro nota prot. 0162431 del 13/09/2024 – DGR 4/2024 – Quesito fatturazione presenti al 31/12”;

nota al prot. 46294/14/03/2025/AST-AN/AFFGEN/A ad oggetto: *“Precisazioni in merito alle compensazioni di cui alla DGR N. 4/2024 – Mobilità attiva interregionale cod. 56 e cod. 75”;*

Le strutture interessate sono quelle di seguito indicate:

1. KOS Care s.r.l.:

- Villa Adria
- Residenza del Conero-modulo RSA (facente parte del Gruppo Kos Care ma non firmataria Accordo ARIS)



- Residenza Dorica (ARIS e modulo RSA)
 - Abitare il Tempo (ARIS e modulo RSA)
 - Centri Ambulatoriali di Filottrano – Jesi e Fabriano
2. Fondazione Don Carlo Gnocchi
 3. Lega del Filo d'Oro
 4. Comunità La Buona Novella

Tenuto conto che:

1. l'art. 1, comma 32 della L. 662 del 23/12/1996, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, ha stabilito che la contrattazione dei piani annuali delle prestazioni sanitarie da erogare presso le strutture pubbliche e private dev'essere realizzata con l'indicazione del limite massimo di spesa sostenibile;
2. l'art. 32, comma 8 della L. 27/12/1997, n. 449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, individuano preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private;
3. l'art. 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 229/1999, stabilisce al comma 2 che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali e, al comma 3, che l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies;
4. la L.R. 21 del 30/09/2016, art. 20 indica che la Regione può stipulare accordi regionali con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni;
5. la Giunta Regionale nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative suddette ha adottato, a partire dalla DGRM 1437/99, gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS.

La Regione Marche con D.G.R. n.1114/2017 ha approvato il progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto all'età evolutiva, integrando il tetto di spesa dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione per prestazioni a minori.

La DGRM n. 1668/2019 ha approvato l'accordo con le Strutture Private ARIS per gli anni 2019-2021, mantenendo il progetto riabilitativo ambulatoriale per i minorenni, con età compresa fra 0 e 18 anni di età.

Da ultimo la Regione Marche con DGR n. 4 del 05/01/2024 ha approvato l'accordo-quadro per gli anni 2022-2023 con le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021.

Sulla base della ridetta DGR 4/2024, con det. DG AST AN n. 25 del 23/01/2026 sono stati approvati gli schemi degli accordi contrattuali con le strutture in oggetto per gli anni 2023-2025.

Con il presente atto si intendono approvare gli schemi degli accordi contrattuali con le medesime strutture per l'anno 2026, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite nel precedente accordo relativo agli anni 2023-2025, nel rispetto dell'ultimo Accordo Quadro Regionale approvato con DGR



4/2024.

Moduli RSA

Con riferimento ai moduli di Residenza Sanitaria Assistenziale convenzionati presso le strutture “Residenza del Conero ex Anni Azzurri” “Abitare il tempo”, “Residenza Dorica” ci si riporta a quanto previsto:

- dalla DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” sia per quanto riguarda i livelli tariffari, sia per quanto riguarda gli standard assistenziali;
- dalla DGRM 1572/2019 “Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii., Capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’articolo 7, comma 1, lettere a) b) e) d) e comma 2”;
- dalla DGRM 937/2020 - “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”;
- dalla DGRM 938/2020 “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”;
- dalla DGRM 1446/2024 “Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014. Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”.

In particolare, con riferimento ai pazienti psichiatrici ivi ospitati, si fa richiamo al punto 4 dell’accordo di cui alla DGR 1331/2014, intitolato “AREA SALUTE MENTALE” che testualmente dice “*si concorda che per i moduli assistenziali per i pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti.*”

Si fa rinvio a quanto previsto nella nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche ha diramato indicazioni operative per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti in virtù della DGRM 2569/1997 e del punto 7.4 del Manuale dei requisiti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 (DGRM 2002/2000 s.m.i.), stabilendo che nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, *continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste.*



Fermo restando quanto sopra le rette per i p.l. occupati da pazienti psichici, ad esclusione di quelli ad esaurimento (ex op e psichici cronici), sono quelle di cui alla DGRM 1331/2014, come modificata dalla 1446/2024.

Di seguito un prospetto riepilogativo e riassuntivo delle attività in convenzione e dei relativi tetti di spesa, calcolati:

- per i moduli riabilitativi tenuto conto dell'Accordo Regione Marche/ARIS;
- per i moduli RSA tenuto conto del tetto di spesa storico e tenuto altresì conto delle disposizioni diramate dalla Direzione dell'Asur per la gestione degli Accordi con le strutture sanitarie e socio sanitarie di cui alla DGRM 1331/2014 (v. nota prot. 14534/ASUR/AGG del 11/05/2015 e nota prot. 28029/ASUR/DG del 29/09/2016) e alla DGRM 1446/2024:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026 - DGRM 4/2024
KOS Care - Centro Ambulatoriale di Fabriano , Decr. P.F.Accr. 303 del 16/10/2018 e Decr. Aut/Accr. 130 del 22/05/2025 (CAR-TELM-ADSA)	Riabilitazione ambulatoriale ARIS ORPS 609385 - 609460	€ 987.864,00
KOS Care - Centri Ambulatoriali di Filottrano e Jesi Decr. 184 PF Accr. 07/06/2018 e 263, 13/09/2019 – Decr. Aut/Accr. 195 del 21/7/2025 (CAR-TELM-ADSA Jesi)	Riabilitazione in regime ambulatoriale ARIS ORPS 605263 - 609680	€ 1.937.946,00
Don Gnocchi (Bignamini) Falconara - Decr.PF ACCR n. 147 del 08/05/2026 N. 30 PL (RD2, ORPS 601792), N. 10 PL (RD1-USR ORPS 603824), N. 20 PL (RD1, ORPS 601938) N. 40 posti semiresid. (SRDis1, ORPS 601749)	Residenziale extra-ospedaliera	€ 4.400.000,00
Ambulatoriale Ancona: V.Rismondo-Decr. 116, 06/05/25 - V.Velino - Decr. 123, 13/05/25 - Brecce Bianche – Decreto 117, 06/05/2025 Osimo - Decr.118, 06/05/2025 - Camerano-Decr. 121, 06/05/25 Senigallia Decr. 120, 06/05/25	Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 5.735.572,00 (€ 1.000.000,00 semiresidenziale + € 4.735.572,00 ambulatoriale)
Lega Filo d'Oro – Osimo Decr. 161, 24/07/2024 ORPS 601793: 80 pl RD1; ORPS 601750: 15 posti SRDis1; CAR ambulatoriale ORPS 609144	Residenziale extra-ospedaliera - ORPS 601793	€ 2.523.845,28
	Semiresidenziale ORPS 601750 e Ambulatoriale ORPS	€ 450.000,00



	609144	
La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.2018: residenziale n. 16 pl	PRF3/RD3 ORPS 600377	€ 380.000,00
La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309-16.10.2018: semiresidenziale n. 8 posti	PRF6/SRDis1 ORPS 601744	€ 178.621,00
Abitare il Tempo – Loreto Decreto PF Accr. 277 del 30/08/2018	RD1-ORPS 601740, riab.extraosp.intens.2 5 pl	€ 4.024.463,00
	RD2-ORPS 600378 riab.extraosp.estens. 15 pl	
	RD3-603826 disabili gravi – 10 pl	€ 2.665.315,70 (incluse dimissioni protette)
	Attività di RSA 70 p.l. - 600360 Anziani/Dementi/ Psichici	
Residenza Dorica, Ancona - Decr. 115/ACR del 07/04/2026	Riabilit. extraosped. estensiva RD2 ORPS 603512 - 19 pl	€ 1.043.033,92
	Attività di RSA R2, ORPS 603515, 20 pl	€ 643.213,74 (incluse dimissioni protette)
Villa Adria di Ancona Decreto accreditamento n. 102/ACR del 26/03/2019	Riabilitazione Ospedaliera	€ 3.193.609,00
	RD1.23 RD1.3	+ Mob. Attiva € 332.842,00
	45 PL: 40 cod. 56 + 5 cod. 75	cod.56 € 269.367,00 cod. 75
	Riabilit. Intensiva Extraosp.	€ 3.863.559,00
	30 pl PRF1/RD1.1, ORPS 601747	



	5 pl PRF4/RD1.4, ORPS 601939	
	Riabilitazione Sem.le e Ambulatoriale	€ 1.323.545.80
RESIDENZA DEL CONERO ex Anni Azzurri di Ancona Decreto n. 142 PFACCR. 08/05/2019 e Decreto 38/PF AUT. 23/11/2020	RSA Dementi ex O.P. e Psicici R 2/R2D – ORPS 600353 - 82 pl	€ 2.750.094,09 Tetto storico nota prot. 28029/ASUR/DG del 29/09/2016

Si prende atto della nota prot. n. 71830 del 15/04/2026 ad oggetto: “Rimborsi forfettari – DGRM n. 4 del 05/01/2024” della Direzione AST AN in merito ai **rimborsi forfettari** di cui alla DGR n. 731/2007 e ss.mm.ii. per beni e servizi relativi alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera.

Con la citata nota la Direzione AST ha comunicato alle strutture interessate che tali rimborsi vengono riconosciuti sulle gg. di presenza dei residenti regionali, entro il tetto di spesa alle stesse assegnato per l’anno 2026, applicando una riduzione del 40% dell’importo contabilizzato allo stesso titolo nell’anno 2022 da ciascuna struttura avente diritto, fatte salve eventuali, specifiche e diverse indicazioni regionali.

Gli Accordi riconoscono l’importante riduzione delle liste d’attesa, determinata dal progetto riabilitativo ambulatoriale rivolto alla fascia di età 0-18 anni di cui alla DGR n. 1668/2019 e confermano per ciascun anno le risorse già previste alla tabella n. 2 della DGR n. 1668/2019 relative all’anno 2021, sulla base della ripartizione tra erogatori in essa prevista, nell’ottica di garantire una continuità assistenziale ai trattamenti in atto.

Gli Accordi in oggetto si riportano a tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro Regionale di cui alla ripetuta DGR 4/2024 in ordine a:

- assolvimento del debito informativo;
- applicazione criteri di appropriatezza sui percorsi riabilitativi recepiti dalla Regione con DGR 56/2022 e successivamente dall’AST Ancona con Determina n. 342/2024;
- alle eventuali compensazioni (vds art. 7 Accordo Quadro Regionale).

TARIFFE:

- per l’attività ospedaliera (cod. 56, 60 e cod. 75) si mantengono le tariffe della DGRM 709/2014, come modificata dalla DGR n. 1043/2022. Per le aree della riabilitazione e neuroriabilitazione ospedaliera potranno essere fatturate nell’annualità di competenza solamente le prestazioni collegate a ricoveri di pazienti, sia residenti che in mobilità attiva, effettivamente dimessi nella medesima annualità, ai quali risulta associata la rispettiva scheda di dimissione ospedaliera (SDO);
- per l’attività di riabilitazione extra-ospedaliera, semiresidenziale, nonché l’attività riabilitativa ambulatoriale, extramurale e domiciliare, si mantengono le tariffe già definite nella DGR n. 1668/19,



le quali vengono applicate anche alle prestazioni erogate attraverso la teleriabilitazione (vds DGRM 1264/2020);

- compensare il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera, per i quali si stabilisce che venga applicato l'art. 17 del "modello di convenzione" di cui alla DGR. n. 1729/2010 (50% della tariffa);
- remunerazione tariffaria delle giornate associate alla prova di domiciliazione, istituto che ha lo scopo di preparare il paziente al reinserimento nella vita quotidiana, pari al 70% della corrispondente tariffa pro die dei cod. 56 e 75. La prova di domiciliazione viene documentata nella SDO in corso di ricovero e viene distinta dall'assenza temporanea per la quale, invece, non viene stabilito alcun riconoscimento economico;
- per i pazienti inseriti presso le Unità RSA Disabili (RD3) e semiresidenziali (SRDis1) che richiedono un minutaggio assistenziale superiore al 20% di quanto attualmente previsto, in assenza di altro setting assistenziale idoneo, l'AST di Ancona riconosce un maggiore importo calcolato sull'effettiva necessità assistenziale, ma sempre entro il tetto di spesa riconoscibile.

Disabili cronici originariamente provenienti da fuori Regione.

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato- Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n. 134/CSR) stabilisce la compensazione della spesa per Disabili cronici originariamente provenienti da fuori Regione, nell'ambito dei flussi di mobilità.

Quindi per il 2026, nelle more del nuovo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, il riconoscimento e il pagamento dell'assistenza di detti pazienti resta in capo alle singole AST entro il budget di spesa assegnato.

Come già previsto nella DGR n. 1438/16 i posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

Preso altresì atto di quanto risultante dal verbale della riunione tenutasi in data 22/02/2024 presso la Direzione dell'AST Ancona con ordine del giorno "Applicazione DGR 4 del 05/01/2024" in merito alle prestazioni di teleriabilitazione, il cui riconoscimento viene subordinato dal punto 12 dell'accordo di cui alla DGR 4/2024 alle verifiche di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni erogate, per cui, tenuto conto dei protocolli di appropriatezza applicabili, si demanda all'apposita Commissione costituita con Determina DAV2 n. 1938/2022 e s.m.i. di effettuare controlli a campione.

Precisato che la Regione Marche con nota prot. AST AN 218815 del 11/12/2025, ad integrazione della DGR 1450/2024 e tenuto conto della Legge 193/2024, ha prorogato al 31/12/2026 il termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002.

La nota in menzione stabilisce, come già indicato con la precedente nota prot. 0008045|03/01/2025 che per "le strutture sanitarie e sociosanitarie private che vogliono sottoscrivere un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio allegando l'eventuale cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione



all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere".

L'istruttoria del presente atto, considerata l'ampia valenza e complessità della materia dallo stesso trattata è stata espletata e condivisa, oltre che dal Responsabile del procedimento Coll.Amm.vo Anna Maria Consorti e dell'istruttoria Coll.Amm.vo Dr.ssa Maria Loredana Sargenti, dal Collaboratore Amm.vo Donatella Loccioni e dall'Assistente Amministrativo Anna Verdolini, ciascuna per quanto di rispettiva competenza.

Si da atto che i costi scaturenti dal presente provvedimento nell'anno 2026 saranno registrati nel relativo bilancio di esercizio con riferimento ai conti allo stesso titolo previsti:

- 0505100109 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78"
- 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"
- 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche"
- 0505080111 "acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulat. riabilitativa e domiciliare ex art. 26"
- 0505090109 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26"
- 0505010101 "acquisti di prestazioni di ricovero"
- 0505010103 "acquisti di prestazioni di ricovero da privati residenti extra-regione" (mobilità attiva).

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione integrale della presente determina all'Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati, come specificato nel campo "allegati").

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli schemi degli accordi contrattuali per l'anno 2026 tra questa AST Ancona e le strutture di riabilitazione firmatarie dell'Accordo ARIS di cui meglio alla DGRM n. 4 del 05/01/2024, redatti alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite nella precedente determina DG AST AN n. 25 del 23/01/2026 relativa agli anni 2023-2025 (totale n. 9 accordi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale).
3. Tali schemi di accordo recepiscono il contenuto dell'accordo "quadro" stipulato tra la Regione Marche e le strutture aderenti all'ARIS e di cui meglio alla DGRM n. 4 del 05/01/2024 e tengono conto inoltre delle disposizioni di indirizzo diramate dal Dipartimento Salute della Regione Marche e dall'AST di Ancona in merito alla ripartizione delle risorse per tipologia di assistenza come riportate specificatamente nel documento istruttorio.
4. Dare atto che gli accordi con le strutture Abitare il Tempo, Residenza del Conero e Residenza Dorica contemplano altresì la disciplina dei p.l. di residenza sanitaria assistenziale.
5. Dare atto inoltre che i costi scaturenti dal presente provvedimento per l'anno 2026 saranno registrati nel relativo bilancio di esercizio con riferimento ai conti allo stesso titolo previsti:
 - 0505100109 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa ex art. 26 L. 833/78"
 - 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"
 - 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche"
 - 0505080111 "acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulat. riabilitativa e domiciliare ex art. 26"
 - 0505090109 "acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa ex art. 26"
 - 0505010101 "acquisti di prestazioni di ricovero"
 - 0505010103 "acquisti di prestazioni di ricovero da privati residenti extra-regione" (mobilità attiva)



6. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni al contenuto degli accordi, lo schema di convenzione può essere modificato nei limiti sopra indicati.
7. Trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, amministrativa-tecnico-sanitaria, per l'esecuzione degli Accordi in oggetto ai seguenti destinatari:
 - al dirigente U.O.C. Flussi informativi e informatici;
 - ai componenti del CVPS che operano nei Distretti dell'Ast Ancona di cui alla Determina 168/2024;
 - al Presidente della Commissione costituita con determina n. 342 del 24/04/2024 e s.m.i..
8. Dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale;
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Dirigente U.O.C. Strutture Private
Accreditate e Trasporti Sanitari
Dott.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore Distretto Ancona

La Responsabile del Procedimento
Coll.Amm.vo Anna Maria Consorti

Il Direttore Distretto Fabriano

La responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti

Il Direttore Distretto Jesi

Il Direttore Distretto Senigallia

- ALLEGATI -

N. 9 Allegati:

- 1. *Abitare il Tempo di Loreto***
- 2. *Residenza Dorica di Ancona***
- 3. *Villa Adria di Ancona***
- 4. *Anni Azzurri di Ancona***
- 5. *CAR Kos Care di Fabriano***
- 6. *CAR Kos Care di Filottrano - Jesi***
- 7. *Fondazione Don Carlo Gnocchi***
- 8. *Lega del Filo D'Oro***
- 9. *Comunità La Buona Novella***





ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA E "LA BUONA NOVELLA SRL – IMPRESA SOCIALE" DI FABRIANO, PER L'ANNO 2026.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (d'ora in avanti per brevità AST AN) P.I. 02938930423, in persona del Legale Rappresentante

E

La Buona Novella SRL – impresa sociale P.I. 02708710427 in persona del Legale Rappresentante, per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2026.

PREMESSO

- che La Buona Novella SRL – Impresa sociale è presente sul territorio dell'AST Ancona con la struttura ubicata in Fabriano, via Gentile da Fabriano, n. 26;
- che la struttura è in possesso dell'accreditamento istituzionale, rinnovato da ultimo con decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 309 del 16/10/2018 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali:
 - con una dotazione di n. 16 posti letto in regime residenziale (PRF3/RD3 - ORPS 600377)
 - con una dotazione di n. 8 posti in regime semiresidenziale (PRF6/SRDis1- ORPS 601744);
- che il Comune di Fabriano ha emesso per Buona Novella:
 - l'autorizzazione all'esercizio n. 9 del 17/07/2025 per Centro Diurno riabilitativo disabili SRDis1, con una dotazione di 8 posti
 - l'autorizzazione all'esercizio n. 10 del 18/07/2025 per RSA disabili RD3 con una dotazione di 16 posti letto
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023 ha modificato il precedente DMS 19/12/2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», prorogando al 31 marzo 2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni sulla concorrenza
 - legge di conversione del Decreto Milleproroghe, L. 21.02.2025, n. 15, articolo 4, comma 7, ha ulteriormente prorogato lo stesso termine al 31/12/2026.
 - Nota Regione Marche prot. AST AN 218815 del 11/12/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" ha dato atto della proroga al 31/12/2026 del termine per presentare l'istanza di autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture che stanno esercitando l'attività con i requisiti presenti nei vecchi manuali di autorizzazione.
 - DGRM 1446 del 30/09/2024 "Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013";
 - Nota Direzione AST AN prot. 89047/20/05/2025/AST-AN/AFFGEN/P in punto alle condizioni ed ai termini per l'applicazione della DGR 1446/2024;
 - Determina n. 342/DG AST Ancona del 24/04/2024 "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

Tenuto conto che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, individuino preventivamente, per una corretta gestione delle risorse economiche e un'effettiva

programmazione, il limite massimo di spesa sostenibile dal Fondo Sanitario, da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;

Considerato che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:

- DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
- DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
- che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2026 da parte dell'AST Ancona, in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio, in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell'Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente qui riportate, ed alla lettera contratto di cui al prot. n. 137105 del 29/07/2024.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo La Buona Novella SRL – impresa sociale si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e l'AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Il Legale Rappresentante della Struttura, in sede di formale stipula del presente accordo, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

L'AST Ancona procede ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati, effettuando taliverifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

La Buona Novella SRL – impresa sociale, attraverso la propria struttura ubicata in Fabriano, eroga le prestazioni indicate di seguito in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'AST Ancona, nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

La struttura eroga le prestazioni di riabilitazione nelle seguenti tipologie:

- residenziale con la dotazione n. 16 posti letto RD3 – ORPS 600377
- semiresidenziale per n. 8 posti SRDis1 – ORPS 601744.

La Buona Novella eroga le medesime prestazioni di riabilitazione funzionale, nei limiti della residua disponibilità di posti, anche a pazienti residenti in altre Regioni, mediante rapporti diretti con le ASL di residenza degli utenti e senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto di residenza dell'ospite.

Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina AST AN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR n.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3

Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST ANCONA potrà effettuare presso la struttura Buona Novella, a sua discrezione, nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente Accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni amministrative vigenti.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

Sulla base dell'Accordo ARIS, recepito con DGR 4 del 05/01/2024 e delle relative indicazioni regionali (vds nota al prot. 6022 del 11/1/2024 – “*Comunicazione accordo Regione Marche – strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023*”) si riporta per La Buona Novella SRL – impresa sociale, per l'anno 2026, la seguente ripartizione di budget per tipologia di assistenza:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026 da DGRM 4/2024
La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.2018: residenziale n. 16 p.l.	RD3 ORPS 600377	€ 380.000,00
La Buona Novella Fabriano Decr. P.F. Accr. n. 309 del 16.10.2018: semiresidenziale n. 8 posti	SRDis1 ORPS 601744	€ 178.621,00

La Buona Novella dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaurivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2026.

ART. 5

Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera residenziale e semiresidenziale restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 (tabella n. 5, pag. 13), alle quali si fa integralmente rinvio.

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6

Compensazione

In coerenza con quanto previsto al punto 7 della DGRM 4/2024 è ammessa la compensazione tra le diverse tipologie di attività della stessa struttura, previa autorizzazione della Direzione AST Ancona.

ART. 7

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n.134/CSR) stabilisce, anche per l'anno 2026, la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.

Pertanto, l'AST di Ancona dovrà provvedere al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza ai pazienti in oggetto alle medesime modalità vigenti per gli altri pazienti assistiti, entro il budget di spesa assegnato.

I posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 8

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione ed a quanto declinato nella Determina DG AST AN 342/2024.

ART. 9

Contabilizzazione

La Comunità La Buona Novella si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile distinta per Distretto e per AST di residenza del Paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate.

A fine anno deve esser prodotto ed inviato all'ARS il File R delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico vengono effettuati, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, di cui all'art. 10.

ART. 10

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

La DGRM n. 1401 del 30/09/2023 avente ad oggetto "Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (denominato SIAR) nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)" ha istituito il Flusso Informativo SIAR secondo le tempistiche e le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B della stessa DGR, stabilendo che la stessa DGR costituisce direttiva vincolante per i Direttori degli Enti del SSR.

Pertanto la struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SIAR, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite. L'alimentazione del flusso SIAR avviene tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche. Se le strutture sono dotate di propri sistemi informativi, questi possono essere resi interoperabili con il sistema regionale; resta inteso che nelle more dell'eventuale interoperabilità tra sistemi, la struttura è tenuta all'utilizzo del sistema regionale. Inoltre si raccomanda la struttura di provvedere alla tempestiva registrazione delle ammissioni e dimissioni dei pazienti, in quanto ciò consente di monitorare in tempo reale il numero dei posti liberi in struttura, informazione questa propedeutica e fondamentale alla corretta gestione dei percorsi da parte delle Centrali Operative Territoriali.

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R - ASSISTENZA RESIDENZIALE / SEMIRESIDENZIALE) tramite trasmissione telematica all'Agenzia

Sanitaria Regionale (ARS). Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello “RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE”.

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, per l'anno 2026, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate. Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”

ART.11 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 14

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona

La Buona Novella SRL – impresa sociale
Il Legale Rappresentante

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

La Buona Novella SRL – impresa sociale, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Legale Rappresentante quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

La Buona Novella SRL – impresa sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Legale Rappresentante AST AN

Il Responsabile dei dati personali

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA E LA LEGA DEL FILO D'ORO PER L'ANNO 2026.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (d'ora in avanti per brevità AST AN) P.I. 02938930423, in persona del Legale Rappresentante

E

Il Centro di Riabilitazione Fondazione Lega del Filo D'Oro Onlus, P.IVA 01185590427, (successivamente citato Centro di Riabilitazione) in persona del legale rappresentante p.t. per la stipula del seguente Accordo Contrattuale a valere per l'anno 2026.

Premesso:

- che il Centro di Riabilitazione è presente nel territorio dell'AST Ancona con una struttura ubicata in Osimo in Via Linguetta, n.3;
- il Decreto del Dirig. P.F. "Accreditamenti" Regione Marche n. 35 del 23/01/2019 ha riconosciuto l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. **20** p.l. PRF4/RD1.4, ORPS 601793, e in regime semiresidenziale per **15** posti PRF6, ORPS 601750, entrambi situati in Via Linguetta n. 3, Osimo;
- con Decreto Dirig. P.F. "Autorizzazioni" Regione Marche n. 13 del 12/10/2020 è stato attestato il possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio per incremento di n. **7** p.l. in regime residenziale di prestazioni di riabilitazione funzionale PRF4/RD1.4, ORPS 604847, nella struttura sita in Via Montecerno n. 1, Osimo e con Decreto n. 43 del 22/07/2021 gli stessi sono stati accreditati;
- con Decreto Dirig. P.F. "Autorizzazioni" Regione Marche n. 24 del 04/11/2020 è stato rinnovato l'accREDITAMENTO per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale in regime residenziale per **32 P.L.** PRF4/RD1.4, ORPS 604847, struttura di Via Montecerno n. 1, Osimo;
- con Decreto Dirig. P.F. "Autorizzazioni" Regione Marche n. 26 del 04/11/2020 è stato riconosciuto l'accREDITAMENTO della struttura di Via Linguetta n. 3 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale in regime residenziale per **4 P.L.** PRF4/RD1.4, ORPS 601793;
- con Decreto Dirigente Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. **161 del 24 luglio 2024** è stato riconosciuto l'accREDITAMENTO istituzionale di livello eccellente per la struttura di Via Linguetta n. 3 per l'erogazione di prestazioni di Riabilitazione funzionale in regime residenziale – Unità Speciale Residenziale - per **80 P.L.** RD1-USR, ORPS 601793, in regime semiresidenziale - Centro Diurno per **15 P.L.**SRDis1 ORPS 601750 ed in regime ambulatoriale/domiciliare – Centro ambulatoriale di riabilitazione – CAR – ORPS 609144;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
- dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accREDITAMENTO delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
- dalla DGRM 1412 del 30/09/2023 "L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extra-ospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020";

Tenuto conto:

- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, individuino preventivamente, per una corretta gestione delle risorse economiche e un'effettiva programmazione, il limite massimo di spesa sostenibile dal Fondo Sanitario, da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che "La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello

regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;

- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”
- delle intervenute disposizioni di cui alla L. 118 del 05/08/2022 che, modificando l’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, ha apportato modifiche al sistema di accreditamento e convenzionamento delle strutture private, introducendo il principio del previo esperimento di procedure selettive;
- del successivo Decreto Ministero Salute 19/12/2022 che, in applicazione della L.118/2022, ha dettato nuove regole per l’accreditamento e la contrattualizzazione dei soggetti privati che erogano prestazioni in nome e per conto del SSN, indicando il termine del 30/09/2023 per l’adeguamento delle regioni alla nuova normativa;
- della L. 193/ del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che ha rinviato l’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e accordi contrattuali con il SSN, cd. Decreto “concorrenza”, fino al termine dell’attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale e comunque non oltre il 31/12/2026.

Con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per gli anni 2023-2024-2025 da parte dell’AST Ancona, in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente riportate.

Sulla base degli Accordi regionali succitati tra l’AST ANCONA e la Struttura Sanitaria “LEGA DEL FILO D’ORO” sono intercorsi, dal 2019 al 2022, gli Accordi Contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:

- Determina DG Asur 236 del 23/04/2019
- Determina DG Asur 365 del 13/07/2021
- Determina DG AST AN G.L. ASUR/AV2 ANCONA 51 del 26/03/2025.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo la Lega del filo d’Oro si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e la AST Ancona si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per gli anni 2023-2024-2025, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell’atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l’annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell’anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell’ambito dei rapporti con la sanità privata;

- a emettere le note di credito richieste da AST di Ancona quale extra-budget relativamente all'anno 2025 a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici per la stessa annualità.

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell'Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate ed alla lettera contratto prot. AST AN 137095/2024.

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Il Legale Rappresentante della Struttura, in sede di formale stipula del presente accordo, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

L'AST Ancona procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti, effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Tutto quanto sopra premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il Presidio eroga le prestazioni di cui all'Accordo regionale ARIS approvato con la citata DGRM n. 4/2024, così come previsto nelle DGRM 3061 del 24/11/97 e n. 3113 del 1/12/97 "attività specifica riabilitativa" effettuando interventi residenziali e semiresidenziali, trattamenti ambulatoriali e domiciliari in favore dei soggetti sordociechi pluriminorati psicosensoriali.

Il Centro di Riabilitazione eroga le prestazioni di cui sopra in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'AST AN, nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST ANCONA.

Le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono regolate in forma diretta con fatturazione emessa verso la ASL di residenza dell'assistito (vds. Conferenza delle Regioni del 6/5/2015 e successive disposizioni del Servizio Salute Regionale).

Il Centro, attraverso le proprie strutture, erogherà le prestazioni di riabilitazione accreditate nel rispetto dei requisiti e delle modalità per l'accesso alle prestazioni, dei tempi massimi di permanenza per ciascuna tipologia riabilitativa, stabiliti nelle linee guida del Ministero della Sanità di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 7.5.98 e da ultimo nell'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022 e dalle DGR di recepimento degli Accordi con le Strutture Private Accreditate di Riabilitazione – ARIS.

ART.2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti possono accedere alla struttura per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione, che cura l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione sul ricettario del SSN;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);

Per le attività di cui sopra, il Centro di Riabilitazione osserva le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST Ancona emana per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione vengono regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Centro di Riabilitazione prima della fatturazione della prestazione.

Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubbliche e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 - 04/2024".

ART.3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità, da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di Riabilitazione, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento, adottati dalla Regione Marche, nonché dagli Accordi Quadro Regionali con le Rappresentanze di Categoria, raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo Accordo sottoscritto.

Il Centro è tenuto a istituire, oltre alla cartella clinica in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare:

- la documentazione illustrata al precedente art. 2;
- gli appositi stampati, dai quali risulterà opportunamente firmata dall'interessato o da altro incaricato, ogni singola seduta effettuata (limitatamente ai trattamenti in regime semiresidenziale, ambulatoriale e extramurale e domiciliare); questi potranno anche essere conservati a parte per esigenze amministrative;
- tutta l'altra documentazione prevista (notifica di accoglimento, progetto e programmi riabilitativi comprendenti obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, relazione motivata della proroga, cartella clinica e scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto).

ART.4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

L'AST Ancona si riserva di effettuare presso il Centro, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata al Centro che curerà anche l'accesso dei predetti utenti nei confronti dei quali dovrà esigere e conservare:

- a) la prescrizione, proposta o richiesta del proprio medico curante o dello specialista ospedaliero o dello specialista ambulatoriale dell'Azienda, redatta sugli appositi moduli del SSN, ove debbono essere indicati i seguenti dati: la diagnosi, le forme del trattamento (ricovero a tempo pieno e seminternato, trattamenti di tipo ambulatoriale e domiciliare); il ciclo (10 sedute) o i cicli di sedute o il loro numero complessivo e l'eventuale frequenza settimanale;
- b) copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni Medico Legali se trattasi di invalidi civili già riconosciuti a norma della legge n. 118/71.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST ANCONA riconosce alla Lega del Filo d'Oro ONLUS, Centro di Riabilitazione Unità Speciale per sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, per gli anni 2023-2024-2025 una quota di prestazioni di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) distinto nel modo che segue:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026 ex DGRM 4/2024
Lega del Filo d'Oro – Osimo Decr. 161, 24/07/2024 ORPS 601793: 80 pl RD1 - USR; ORPS 601750: 15 posti SRDis1; CAR ambulatoriale ORPS 609144	Residenziale extra-ospedaliera - ORPS 601793	€ 2.523.845,28
	Semiresidenziale ORPS 601750 e Ambulatoriale/ Domiciliare ORPS 609144	€ 450.000,00
	TOTALI	€ 2.973.845,28

ART. 6

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

L'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n.134/CSR) stabilisce la compensazione dei Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.

Pertanto, l'AST di Ancona anche per l'anno 2026 provvede al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza ai pazienti in oggetto alle medesime modalità temporali degli altri pazienti assistiti entro il tetto di spesa assegnato con DGR 4/2024.

I posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 7

Contabilizzazione

Il Centro Riabilitativo si impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona la contabilità mensile, in formato elettronico.

Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale elettronica
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate
- dalla ricevuta GAF per il File C.

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà

presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, di cui all'art. 8 che segue.

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

La DGRM n. 1401 del 30/09/2023 avente ad oggetto "Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (denominato SIAR) nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)" ha istituito il Flusso Informativo SIAR secondo le tempistiche e le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B della stessa DGR, stabilendo che la stessa DGR costituisce direttiva vincolante per i Direttori degli Enti del SSR.

Pertanto la struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SIAR, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite. L'alimentazione del flusso SIAR avviene tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche. Se le strutture sono dotate di propri sistemi informativi, questi possono essere resi interoperabili con il sistema regionale; resta inteso che nelle more dell'eventuale interoperabilità tra sistemi, la struttura è tenuta all'utilizzo del sistema regionale. Inoltre si raccomanda la struttura di provvedere alla tempestiva registrazione delle ammissioni e dimissioni dei pazienti, in quanto ciò consente di monitorare in tempo reale il numero dei posti liberi in struttura, informazione questa propedeutica e fondamentale alla corretta gestione dei percorsi da parte delle Centrali Operative Territoriali.

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (**File R - ASSISTENZA RESIDENZIALE / SEMIRESIDENZIALE**) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS). Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello "RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE".

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, per gli anni 2023-2024-2025, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempimento agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”

ART. 9

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall’AST ANCONA per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l’AST ANCONA ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell’accreditamento.

ART. 10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST ANCONA, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

ART. 12

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente “contratto” sarà registrato solamente in caso d’uso, a cura dell’AST ANCONA, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Centro, che ne chiede l’esenzione essendo ONLUS, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 art. 82, comma 5.

La sottoscrizione dell’accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST ANCONA diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST ANCONA.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 23 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Ancona li,

Per LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS
Il Legale Rappresentante p.t.

Il Legale Rappresentante AST Ancona

**Designazione/nomina
del Responsabile
del trattamento dei Dati Personali**

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, TITOLARE DEL TRATTAMENTO
con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Legale Rappresentante quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al

trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Legale Rappresentante AST AN

Il Responsabile dei dati personali

Il Legale Rappresentante LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, CENTRO "E. BIGNAMINI " DI FALCONARA MARITTIMA DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE – ANNO 2026

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (d'ora in avanti per brevità AST AN) P.I. 02938930423, in persona del Legale Rappresentante

E

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Centro "E. Bignamini" di Falconara Marittima, in persona del Legale Rappresentante p.t.

per la stipula del seguente piano di prestazioni di riabilitazione a valere per l'anno 2026.

Premesso che:

- la Fondazione Don Gnocchi Onlus è presente sul territorio dell'AST Ancona con le strutture istituzionalmente accreditate di seguito indicate:
 - sede di Falconara Via Matteotti, 56 - Accredito istituzionale livello eccellente, Decreto n. 147 del 08/05/2026 per l'erogazione delle prestazioni di seguito indicate nei rispettivi moduli:

30 pl di riabilitazione residenziale livello estensivo	RD2	codice ORPS 601792
10 pl di Unità Speciale per le gravi disabilità in età evolutiva	RD1-USR	codice ORPS 603824
20 pl di riabilitazione residenziale livello intensivo	RD1	codice ORPS 601938
40 posti di riabilitazione livello estensivo regime semi-residenziale	SRDis1	codice ORPS 601749
 - sede di Osimo Via C. Colombo – APOL - ARRF - CAR - TELM –ADSA
 - sede di Ancona Via Brece Bianche, n. 74 - APOL - ARRF - CAR - TELM –ADSA
 - sede di Camerano Via Loretana, n.43 - APOL - ARRF - CAR - TELM – ADSA
 - sede di Ancona Via Velino, n.3 – APOL- ARRF-CAR-TELM-ADSA
 - sede di Ancona Via Rismondo, n.37 - APOL – ARFF - CAR -TELM–ADSA
 - sede di Senigallia Via Costa n. 25 - APOL-ARRF-CAR-ADSA

La struttura inoltre ha ottenuto l'accredito istituzionale di livello eccellente con prescrizioni per struttura extra-ospedaliera con i seguenti decreti:

- N. 118 del 6.5.25 - Centro amb. e telemedicina Osimo Via C. Colombo 128 - APOL - ARRF - CAR - TELM – ADSA
- N. 117 del 6.5.25 - Don Gnocchi Via B. Bianche 74, Ancona- APOL - ARRF - CAR - TELM –ADSA
- N. 121 DEL 6.5.25 - Don Gnocchi Via Lauretana 41-43-45 CAMERANO (AN) - APOL - ARRF - CAR - TELM – ADSA
- N. 123 del 13.5.25 Don Gnocchi Via Velino 23 Ancona – APOL- ARRF-CAR-TELM-ADSA
- N. 116 del 6.5.25 - Don Gnocchi Via Rismondo 37 ANCONA- APOL – ARFF-CAR - TELM –ADSA
- N. 120 del 6.5.25 - Don Gnocchi Via Andrea Costa 25 Senigallia – APOL-ARRF-CAR-ADSA.

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto da:

- Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023 ha modificato il precedente DMS 19/12/2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accredito e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», prorogando al 31 marzo 2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni sulla concorrenza
- legge di conversione del Decreto Milleproroghe, L. 21.02.2025, n. 15, articolo 4, comma 7, ha ulteriormente prorogato lo stesso termine al 31/12/2026.

La Regione Marche con nota prot. AST AN 218815 del 11/12/2025 ad oggetto “DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private” ha dato atto della proroga al 31/12/2026 del termine per presentare l’istanza di autorizzazione all’esercizio da parte delle strutture che stanno esercitando l’attività con i requisiti presenti nei vecchi manuali di autorizzazione.

Tenuto conto che:

- la L. 449/1997 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, sono tenute a determinare il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture pubbliche e private accreditate;
- l’art. 20, comma 5 della L.R. n. 21/2016 recita: “Fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria...”;
- gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
 - che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l’anno 2026 da parte dell’AST Ancona in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Preso atto della det. DG AST AN n. 25 del 23/01/2026 ad oggetto “DGRM n. 4 del 05/01/2024 - recepimento schemi accordi contrattuali tra l’AST Ancona e le strutture private accreditate aderenti all’accordo ARIS, anni 2023-2025”.

Il presente accordo è redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate e viene adottato alle medesime condizioni economiche e giuridiche previste dal precedente accordo per gli anni 2023-2025, di cui sopra.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo Fondazione Don Gnocchi si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e l’AST AN si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo, pena la decurtazione del budget, come indicato nell’Accordo di cui alla DGRM 4/2024;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell’ambito dei rapporti con la sanità privata.

Richiamate le finalità del presente accordo così come esplicitate nell’accordo quadro regionale.

Nell’ambito della programmazione regionale della rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di natura riabilitativa, la Regione Marche ritiene idoneo il ricorso alle strutture private accreditate per il

completamento dell'offerta pubblica e la garanzia della continuità assistenziale ai fini del compiuto reinserimento del paziente all'interno del tessuto sociale di provenienza.

La convergenza di obiettivi comuni tra le Parti del presente Accordo permetterà, da un lato, di finalizzare gli interventi verso una sempre maggiore riduzione dei tempi di attesa e, dall'altra, il recupero della mobilità passiva, nella consapevolezza che i cittadini debbano trovare le risposte assistenziali nei tempi adeguati e nei luoghi quanto più prossimi alla loro residenza.

In particolare gli obiettivi e le finalità che l'accordo stesso dovrà garantire sono:

- il miglioramento della sicurezza, efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate;
- una maggiore integrazione degli erogatori privati con il sistema pubblico;
- una maggiore appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- partecipazione e integrazione regionale nell'ambito dei PDTA che si stanno implementando con particolare attenzione per quanto attiene il rapporto Ospedale – Territorio;
- una maggiore disponibilità di informazioni sulle prestazioni erogate, con particolare riferimento al potenziamento dei flussi informativi relativi all'area extra-ospedaliera.

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Il Legale Rappresentante della Struttura, in sede di formale stipula del presente accordo, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

L'AST Ancona procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti, effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti prendono atto e condividono quanto illustrato in premessa.

Fondazione Don Gnocchi attraverso le proprie strutture eroga le prestazioni indicate di seguito in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'AST di Ancona, nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

La struttura eroga le prestazioni di riabilitazione nelle seguenti tipologie:

➤ **Prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale**

n. 20 pl di riabilitazione livello intensivo regime residenziale RD1.1

n. 10 pl di riabilitazione livello intensivo regime residenziale RD1 - USR

n. 30 pl di riabilitazione livello estensivo regime residenziale RD2

n. 40 p.di riabilitazione livello estensivo regime semi-residenziale SRDis1

Teleriabilitazione

- a) Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di tele-riabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more dell'adozione di un sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso la tele-riabilitazione, l'AST di Ancona può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in questione. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele-riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di tele-riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche".

Fondazione Don Gnocchi eroga le medesime prestazioni di riabilitazione funzionale, nei limiti della residua disponibilità di posti, anche a pazienti residenti in altre Regioni, mediante rapporti diretti con le ASL di residenza degli utenti e senza oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

Per quanto riguarda i **rimborsi forfettari**, di cui alla DGR 731/2007 per beni e servizi relativi a prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera non inclusi nel tariffario:

- Extra ospedaliero intensivo € 15,68 a gg. di degenza

- Extra ospedaliero estensivo € 5,60 a gg. di degenza

come da nota AST Ancona prot. n. 71830 del 15/04/2026 ad oggetto: "Rimborsi forfettari – DGRM n. 4 del 05/01/2024" per l'anno 2026 i rimborsi forfettari vengono riconosciuti sulle gg. di presenza dei residenti regionali entro il tetto di spesa annuo assegnato, applicando una riduzione del 40% dell'importo contabilizzato dalla struttura a tale titolo nell'anno 2022, fatte salve eventuali, specifiche e diverse indicazioni regionali.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3

Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST ANCONA potrà effettuare presso la struttura Fondazione Don Gnocchi, a sua discrezione, nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che

amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente Accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni amministrative vigenti come di seguito richiamati:

Determina DG AST AN 342/2024

Determina 339/DG AST AN del 27/06/2025 ad oggetto: "Aggiornamento Commissione unica per la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative".

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata alla Fondazione Don Gnocchi

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

Sulla base dell'Accordo ARIS, recepito con DGR 4 del 05/01/2024 e delle relative indicazioni regionali (vds nota al prot. 6022 del 11/1/2024 – "Comunicazione accordo Regione Marche – strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023") si riporta per la Fondazione Don Carlo Gnocchi per l'anno 2026 la seguente ripartizione di budget per tipologia di assistenza:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026 da DGRM 4/2024
Don Gnocchi (Bignamini) Falconara - Decreto PF ACCR 147 del 08/05/2026 30 PL (RD1.2, ORPS 601792) 10 PL (RD1.4, ORPS 603824) 20 PL (RD1.1, ORPS 601938) 40 posti semiresid. (SRDis1, ORPS 601749) Ambulatoriale Ancona: V. Rismondo Decreto 116 del 06/05/25 Amb V. Velino Decr. 123 del 13/05/2025 Breccie Bianche Decreto 117 del 06/05/2025 Ambulatoriale Osimo-Decreto 118 del 6/5/2025 Ambulatoriale Camerano-Decreto 121 del 06/05/2025 Ambulatoriale Senigallia Decreto 120 del 06/05/2025	Residenziale extra-ospedaliera	€ 4.400.000,00 oltre eventuali rimborsi forfettari come da comunicazione prot. 196915/11/11/2024/AST-AN/AFFGEN/P
	Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 5.735.572,00 (€ 1.000.000,00 semiresidenziale + € 4.735.572,00 amb/dom)

Fondazione Don Gnocchi dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaurivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2026.

ART. 5

Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 – tabella B, alle quali si fa integralmente rinvio.

Codice ORPS	Area e livello	Regime	n. posti convenzionati	Tariffa totale
-------------	----------------	--------	------------------------	----------------

601938	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Intensivo	Residenziale RD1	20	€ 271,39
603824	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Intensivo	Residenziale RD1-USR	10	€ 292,94
601792	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Estensivo	Residenziale RD2	30	€ 167,06
601749	Area Sanitaria ExtraOspedaliera Livello Estensivo	SemiResidenziale SRDis1	40	Alto Livello € 118,50 Unità Plurisensoriali € 137,34 Unità Plurisensoriali per età evolutiva € 145,58

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>TARIFFA</i>
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali – prestazioni ambulatoriali di tele-riabilitazione (DGRM 1264/2020)	€ 51,60
93.20.2	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi	€ 19,20
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali età evolutiva prestazioni ambulatoriali di tele-riabilitazione età' evolutiva (DGRM 1264/2020)	€ 54,70
93.20.4	prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(età' evolutiva)	€ 20,40
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40
93.21.2	prestazioni domiciliari(età' evolutiva)	€ 70,40
	prestazioni ambulatoriali/domiciliari intermedie-Allegato 2 Determina 342 DG AST Ancona del 24/05/2024	80% della tariffa

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6 **Compensazione**

Per l'anno 2026, in coerenza con quanto previsto al punto 7 della DGRM 4/2024 e tenuto conto del fabbisogno dell'AST di Ancona, le eventuali minori prestazioni in regime ambulatoriale/semiresidenziale/residenziale per l'età adulta potranno essere compensate con le eventuali

maggiori prestazioni in regime semiresidenziale / ambulatoriale / residenziale in favore dell'età evolutiva (0-18 anni) rispetto ai budget specifici sopra riportati nei limiti del 10% e previa intesa con questa AST. Non sono ammesse compensazioni inverse.

ART. 7

Pazienti residenti nella Regione Marche provenienti originariamente da altre regioni

L'ultimo accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria (Accordo Stato-Regioni del 07/06/2023 Rep. Atti n.134/CSR) stabilisce la compensazione della spesa per Disabili cronici nell'ambito dei flussi di mobilità.

Pertanto, l'AST di Ancona per l'anno 2026 dovrà provvedere al riconoscimento e al pagamento dell'assistenza ai pazienti in oggetto alle medesime modalità vigenti per gli altri pazienti assistiti, entro il budget di spesa assegnato.

I posti letto e le risorse che si rendano disponibili per decessi o dimissioni di tali pazienti verranno riutilizzati per far fronte alla domanda di assistenza di pazienti marchigiani presso le medesime strutture.

ART. 8

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 9

Contabilizzazione

La Fondazione Don Gnocchi si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile che dovrà essere costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dalla ricevuta GAF per il File C.

A fine anno deve esser prodotto ed inviato all'ARS il File R delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico vengono effettuati, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, di cui all'art. 10 che segue.

ART. 10

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

La DGRM n. 1401 del 30/09/2023 avente ad oggetto "Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (denominato SIAR) nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)" ha istituito il Flusso Informativo SIAR secondo le tempistiche e le

specifiche tecniche contenute negli allegati A e B della stessa DGR, stabilendo che la stessa DGR costituisce direttiva vincolante per i Direttori degli Enti del SSR.

Pertanto la struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SIAR, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite. L'alimentazione del flusso SIAR avviene tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche. Se le strutture sono dotate di propri sistemi informativi, questi possono essere resi interoperabili con il sistema regionale; resta inteso che nelle more dell'eventuale interoperabilità tra sistemi, la struttura è tenuta all'utilizzo del sistema regionale. Inoltre si raccomanda la struttura di provvedere alla tempestiva registrazione delle ammissioni e dimissioni dei pazienti, in quanto ciò consente di monitorare in tempo reale il numero dei posti liberi in struttura, informazione questa propedeutica e fondamentale alla corretta gestione dei percorsi da parte delle Centrali Operative Territoriali.

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (**File R - ASSISTENZA RESIDENZIALE / SEMIRESIDENZIALE**) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS). Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello "RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE".

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, per l'anno 2026, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”

ART.11 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall’AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l’AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell’accreditamento.

ART.12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite l’atto di designazione di seguito alla presente convenzione riportato, quale parte integrante e sostanziale.

ART. 13 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l’AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

ART 14 Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell’accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell’AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all’approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona. Le azioni di committenza definite

nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Legale Rappresentante AST Ancona

*Per Fondazione Don Gnocchi
Il Legale Rappresentante p.t. o suo delegato

Atto di designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Fondazione Don Gnocchi, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: i

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST Ancona, in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di erogazione di prestazioni di Riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali effettuate dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi (di seguito Ditta o Responsabile) in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali;

- l'AST Ancona, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Fondazione Don Gnocchi, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte, integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST ANCONA e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST ANCONA;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;

b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST ANCONA, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST ANCONA. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST ANCONA dai danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST ANCONA, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST ANCONA, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST ANCONA periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST ANCONA in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST ANCONA;
- Fornire all'AST ANCONA, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST ANCONA autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal

Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il Livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST ANCONA, nè comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST ANCONA prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nei contratti indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanta riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento
AST ANCONA

Il Responsabile esterno del trattamento
Fondazione Don Gnocchi

ACCORDO CONTRATTUALE CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE “RESIDENZA DEL CONERO”, CON SEDE A TORRETTE DI ANCONA – ANNO 2026.

TRA

L’AST ANCONA nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Stroppa

E

La Società KOS CARE – P.I. 01148190547 – con sede in Milano, Via Durini, 9 – in persona del Legale Rappresentante p.t. _____ per la Struttura denominata “RESIDENZA DEL CONERO” (successivamente citata Struttura), con sede in Torrette di Ancona – Via Flaminia Km.293 n. 326/A _____

per la stipula del seguente Accordo contrattuale da valere per l’anno 2026.

PREMESSO

- che la Struttura “RSA Residenza del Conero” ex Anni Azzurri del Conero è presente sul territorio della AST Ancona con ubicazione in Torrette di Ancona – Via Flaminia Km.293 n. 326/A – identificata attraverso il codice **ORPS 600353**;
- che la Struttura “RSA Residenza del Conero” ex Anni Azzurri del Conero è stata fusa per incorporazione dal 01/07/2017 nella Società Istituto di Riabilitazione Santo Stefano la quale, successivamente all’operazione di fusione, ha cambiato la sua denominazione sociale in KOS Care S.r.l. con sede legale in via Durini, 9 Milano - P.I. 01148190547 (vds. comunicazione Kos Care al prot. 112802 dell’11/07/2017/ASURAV2/AFFGEN);
- che la Struttura Sanitaria è accreditata senza prescrizioni con Decreto n.169/AIR del 12.05.2011 del Dirigente della P.F. Accr. per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime residenziale con una dotazione di n. 84 posti letto, classe 5; in sede di rinnovo dell’accreditamento istituzionale è stata accreditata senza prescrizioni con Decreto n. 170 P.F. Accreditamenti del 28/06/2017 per l’erogazione di prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n.64 posti letto - situata in via Flaminia n. 326/a - Comune di Ancona – rinnovo – codice ORPS 600353
- che la struttura, avendo temporaneamente trasferito per ristrutturazione n. 20 p.l. di RSA presso la Struttura “Licio Visentini” - situata in via Flaminia n. 362 di Falconara M.ma, con Decreto PF accreditamenti n. 81 del 13/03/2017 ne ha conseguito l’accreditamento istituzionale;
- che la Struttura, ultimati i lavori di ristrutturazione, ha di nuovo trasferito i n. 20 p.l. presso la Struttura di via Flaminia n. 326/a, per cui, per l’unica struttura cod. ORPS 600353 con Decreto 142 PFACCR. del 08/05/2019 ha ottenuto l’accreditamento per l’erogazione di Prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale in Regime Residenziale per 20 pl e con successivo Decreto n. 38 PFAUT. del 23/11/20 è stato rinnovato l’accreditamento per 64 posti letto;
- che la struttura ha inoltrato al Comune di Ancona istanza di autorizzazione (n. procedimento 017835 del 17/12/2024 e n. di protocollo 214542 del 27/12/2024) per n. **82 pl R2D, ORPS 600353**, e per **2 pl R2 ORPS 600353** - L. 18 del 23/02/2024 art. 4, comma 7 bis;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - Decreto Ministero Salute 19/12/2023 “Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
 - D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”;
 - Decreto Ministero Salute 26/09/2023 “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».

- D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;
- DGRM n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023”;
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ad oggetto “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n.15, ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
- Nota Regione Marche prot. AST AN 748 del 03/01/2025 ad oggetto “DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”.
- Nota Regione Marche prot. 1578410 del 17/12/2025 che ad integrazione della DGR 1450/2024 – ha prorogato il termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private al 31/12/2026;
- che a partire dall’anno 2002 intercorre un rapporto contrattuale tra questa Azienda Sanitaria e la Struttura Anni Azzurri del Conero per l’acquisto di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale *ratione temporis* recepito, per gli ultimi anni, con i seguenti atti:
 Det. Direttore di Zona T. di Ancona 381 del 29/12/2005;
 Det DG/ASUR 38 del 16/01/2008,
 Det.DG/ASUR 776 del 9/10/2008;
 Det DG/ASUR 249 del 23/03/2009;
 Det Dir Gen 753 del 20/08/2009
 Det ASUR/DG 141 del 12/02/2013
 Det ASUR/DG 709 del 19/09/2013
 Det ASUR/DG 249 del 26/04/2017 anni 2014-2016
 Det ASUR/DG 236 del 23/04/2019 anni 2017-2018
 Det ASUR/DG 365 del 13/07/2021 anni 2019-2020-2021.
 Det DG AST AN G.L. ASUR/AV2 n. 51 del 26/03/2025 anno 2022.
- che tali atti hanno previsto l’utilizzo della Struttura, non solo per assistiti con problematiche di residenza sanitaria anziani/dementi, ma anche per assistiti con disabilità psichica ex DGRM 2569 del 13/10/1997 e DGRM 2200/2000 punto 7.4 e s.m.i. secondo cui “*le risposte ai bisogni sanitari e sociali dei soggetti con problemi psichiatrici più o meno gravi possono essere assicurate presso strutture sanitarie quale le RSA e presso strutture socio-assistenzialicon accesso riservato in via prioritaria ai soggetti malati di mente già assistiti presso gli Ospedali Psichiatrici (CRAS), quindi anche ai nuovi soggetti con disturbo mentale stabilizzato e comunque bisognosi di assistenza sanitaria*”;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale per conto del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare delle DDGRM 2569/97, 1331/2014, 937/2020, 1412/2023.

CONSIDERATO INOLTRE

- che il punto 4 della DGRM 1331/2014, titolato Area Salute Mentale, prevede “*che per i moduli assistenziali per pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitari e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del Manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. n. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1 – SRP2 – SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti*”;
- che il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, con nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015 ad oggetto “Indicazioni operative Area Salute Mentale”, ha diramato indicazioni per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti in virtù della DGRM 2569/1997 e del punto 7.4 del Manuale dei requisiti di autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 (DGRM 2002/2000 s.m.i.), *stabilendo che nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste;*

- che pertanto nelle more del completamento del processo di conversione della Struttura Anni Azzurri e nelle more, inoltre, della nuova definizione del fabbisogno sanitario da parte della Giunta Regionale, la modalità di utilizzo della Struttura medesima per i vari moduli assistenziali ed i relativi posti letto, si conforma ai precedenti Accordi Contrattuali ed alle esigenze assistenziali di volta in volta valutate dalle competenti Unità Multidisciplinari, senza che ciò dia luogo ad alcuna forma di storicizzazione del rapporto contrattuale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Prestazioni oggetto dell'accordo**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le prestazioni residenziali oggetto dell'accordo sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, ospiti all'interno di idonei "nuclei" accreditati per lo specifico livello assistenziale. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale - riconducibile, sulla base dei livelli di cui all'allegato C alla DGRM 1331/2014 e della codifica di cui al Regolamento Regionale n. 1/2018 al codice cure residenziali estensive R2 e cure residenziali estensive R2D - è rivolta a pazienti con patologie psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti gestibili nella RSA a giudizio della UVD-UVI-UVIA.

L'offerta assistenziale è rivolta inoltre, ad esaurimento, a pazienti psichiatrici a suo tempo inviati dai competenti Dipartimenti di Salute Mentale in virtù della D.G.R.M. 2569/97 e del punto 7.4 del Manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000 (DGRM 2200/2000 e s.m.i.).

Per le problematiche riferibili a quadri di demenza senile e/o di disabilità psichica:

- a) soggetti con quadri di demenza senile tipo "Alzheimer" o esiti stabilizzati di vasculopatie cerebrali, anche ad alto carico assistenziale, per i quali non è richiesto un trattamento riabilitativo di tipo intensivo o estensivo
- b) soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche stabilizzate o comunque affetti da disabilità psichica per patologie neuropsichiatriche stabilizzate
- c) altri soggetti bisognosi di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria e/o con supporto familiare necessitante di sollievo.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST AN, nonché di pazienti residenti in altre AST le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'AST AN sede della struttura, in regime di mobilità sanitaria intra-regionale.

RSA Anziani/Demenze R2/R2D p.l. n° 82

tra i quali rientrano i posti letto occupati da psichici/ex OP ad esaurimento: psichici n. 3 - ex OP n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività svolta dalla Struttura per pazienti affetti da disabilità psichica residua, ivi inseriti in virtù della DGRM 2569/97, si connota come attività ad esaurimento e che pertanto alla graduale riduzione della stessa corrisponderà un pari incremento di prestazioni residenziali estensive RSA/RSA Demenze, fermo restando il tetto di spesa complessivamente assegnato alla stessa e il rispetto dei n.82 posti letto in convenzione.

Art. 2 **Requisiti e modalità di accesso**

RSA Anziani R2 – Demenze R2D

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni RSA Anziani e dementi debbono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera, da reparti per acuti da riabilitazione o lungodegenza
- dimissioni da strutture residenziali accreditate
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie sono tali da non renderne possibile la cura e la permanenza.

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte della Unità Valutativa Integrata (UVI-UVIA) del Distretto e dal Dipartimento di Salute Mentale per i pazienti psichiatrici, secondo specifici casi. Le prestazioni di RSA erogate ad anziani sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nell'AST Ancona. Assistiti di altre AST possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno invece definiti direttamente con l'AST inviante.

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia nel rispetto della capacità ricettiva complessiva, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 3

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento, *ratione temporis* vigenti, di cui alla DGRM n. 1572/2019, DGRM n. 937/2020, DGRM 938/2020, adottati dalla Regione Marche e specificatamente:

RSA Anziani R2

- ❖ Assistenza medica 5 minuti/die per ospite (L'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria –MMG- a cui l'assistito è in carico)
- ❖ Assistenza globale : almeno 140 min/die/utente di cui :
 - Assistenza infermieristica 45 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - OSS 85 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (fisioterapista) 10 min/die/utente

RSA Dementi R2D

- ❖ Assistenza medica/psicologica 6 minuti/die per ospite (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- ❖ Assistenza globale: almeno 150 min/die/utente di cui :
 - Assistenza infermieristica 40 min/die/utente (con presenza in struttura H12)
 - OSS 100 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista) 10 min/die/utente e/o attività di animazione: 13 minuti al giorno per utente.

ART.4

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

L'AST Ancona si riserva di effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto.

Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.

Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le

proprie controdeduzioni all'AST AN. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini predetti.

Art. 5
Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

La AST di Ancona e la Struttura "Residenza del Conero" prendono reciprocamente atto e si riportano a quanto previsto in materia di Prestazioni di Residenza Sanitaria dalle deliberazioni e disposizioni Regionali che seguono:

- DGRM 2569 del 13/10/1997 recante "Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali";
- DGRM 1331/2014 recante "Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013";
- Nota Servizio Sanità Regione Marche prot.56740 del 27/01/2015 recante ad oggetto. "DGRM 1331/14 indicazioni operative Area Salute Mentale";
- Nota della Direzione Generale ASUR prot.n. 28029 del 29/09/2016 ASUR/DG.

L'AST di Ancona tenuto conto di quanto al precedente comma riconosce per l'anno 2026 un tetto onnicomprensivo ed insuperabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di RSA da parte della Struttura "Residenza del Conero" ex Anni Azzurri del Conero come di seguito determinato

posti letto convenzionati - ORPS 600353	Tetto di spesa anno 2026 (Pari al tetto di spesa stabilito con det. DG AST AN n. 25 del 23/01/2026) Tetto storico, vds. nota prot.28029/ASUR/DG del 29/09/2016
n. 82 posti letto RSA	€ 2.750.094,09
Anziani Dementi R2D	TARIFFA sanitaria (ex DGRM 1331/2014) € 85,50 **
Anziani R2	TARIFFA sanitaria (ex DGRM 1331/2014) € 80,50 **
n. 1 Paziente ex OP (Ospedale Psichiatrico) ad esaurimento	Quota sanitaria € 122,08* *L'assistito versa all'AST Ancona un importo mensile di € 525,17 pari all'indennità di accompagnamento
n. 2 Pazienti psichiatrici cronici o/e stabilizzati ad esaurimento	Quota sanitaria € 93,04

**Dimissioni protette: nei primi 60 gg. di permanenza nella struttura la copertura della retta alberghiera, pari ad € 42,50, sarà a carico del SSR nei limiti sopraindicati ed il relativo costo è ricompreso nel tetto di spesa onnicomprensivo come sotto indicato. Superati i 60 gg. di permanenza spetta al cittadino o al comune di residenza il versamento della quota alberghiera medesima (vds. DGRM 704/2006 Allegato B).

L'utilizzo dei posti letto in convenzione (82 p.l.) per livello assistenziale R2D/R2.2 nonché per i pazienti psichiatrici (ad esaurimento) tiene conto del fabbisogno risultato delle valutazioni delle competenti UVI-UVIA e DSM, e comunque, nelle more del completamento del percorso di riconversione e ridefinizione classificatoria della struttura e della rivisitazione degli accordi a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di accreditamento vigenti, non costituisce un elemento storicizzabile ma oggetto di nuova valutazione per il successivo rinnovo del rapporto contrattuale.

Art. 6

Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto:

- dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 “Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR” impegnandosi ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell'allegato A alla suddetta determina;
- dalla DGR 1402 del 30/09/2023 “Linee di indirizzo regionali per la continuità terapeutica ospedale-territorio nella Regione Marche. Modello Operativo per la prescrizione, erogazione, somministrazione di farmaci a domicilio e in strutture residenziali extraospedaliere”.

Art. 7

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST Ancona corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza, ai sensi dell'art.19 della DGRM 704/2006.

ART. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST Ancona - la contabilità mensile, in formato elettronico come previsto dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate.

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati entro 60 giorni dalla loro ricezione, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del budget complessivo maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 9

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

La struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenziale Regionale) tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche.

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e

clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'AST Ancona. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 10 **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST AN per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'AST AN ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART. 11 **Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite l'atto di designazione di seguito alla presente convenzione riportato, quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12 **Nomina del responsabile del trattamento dei dati**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST ANCONA, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 13 **Efficacia e disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

Il presente “contratto” sarà registrato solamente in caso d’uso, a cura dell’AST Ancona, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della KOS Care.

La sottoscrizione dell’accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell’AST ANCONA diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all’approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST ANCONA.

Le azioni di committenza definite nell’accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art 23 della L.R. n. 20/2000 e dall’art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell’atto.

Lì,

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

Il Legale Rappresentante KOS CARE

Per Residenza del Conero

**Atto di designazione/nomina del
Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ai sensi dell'art.42 L.R. 19/2022 (d'ora in poi denominata AST Ancona) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LA SOCIETA' KOS CARE - Residenza del Conero RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede:

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza,

considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni sanitarie di tipo residenziale, effettuate dalla Residenza del Conero (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta KOS CARE - Residenza del Conero in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST AN. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST AN dei danni e/o pregiudizi che possano per questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST AN, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST AN, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST AN periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST AN le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST AN ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST AN in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST AN;
- Fornire all'AST AN, su semplice richiesta e secondo le modalità dalla stessa indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST AN, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST AN prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i

firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Per il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST AN

Dott. Giovanni Stroppa

Il Legale Rappresentante KOS CARE

Per Residenza del Conero

Responsabile dei dati personali

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA E LA KOS CARE S.r.l. PER LA STRUTTURA SANITARIA "VILLA ADRIA" DI ANCONA PER L'ANNO 2026

TRA

L'AST ANCONA, P.I. 02938930423, ai sensi dell'art. 42 LR 19/2022, nella persona del Direttore Generale AST Ancona Dott. Giovanni Stroppa

E

la società KOS Care S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 CF: 01148190547, in persona del Legale Rappresentante p.t. , quale ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria "VILLA ADRIA" (successivamente citata Struttura), con sede in Ancona, Via Flaminia, n. 324 per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2026.

Premesso:

- o che la Struttura è presente sul territorio dell'AST Ancona G.L alla Via Flaminia, 324, già dell'Istituto di Riabilitazione S. Stefano s.r.l. CF: 01148190547, che dal 1 luglio 2017 ha completato un'operazione di fusione cambiando la sua denominazione sociale in KOS Care S.r.l. e mantenendo la partita IVA e la rappresentanza legale (vds. nota atti al prot. 112802/11/07/2017);
- o che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.26/DSS del 03.04.2012, da ultimo rinnovato con Decreto n. 102/ACR del 26/03/2019 "*per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una dotazione di n. 80 posti letto così suddivisi:*
 - *n.45 posti letto in regime di ricovero ospedaliero di cui 40 p.l. - cod.56 e 5 p.l. - cod. 75;*
 - *n.35 posti letto in regime residenziale di cui 30 p.l. Riabilitazione Intensiva Extra ospedaliera (cod RD1.1 **ORPS 601747**) e 5 p.l. Unità Comi Permanenti (cod. RD1.4 **ORPS 601939**) e prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale" (classe 3);*
- o che la Struttura ha presentato domanda di autorizzazione al SUAP del comune di Ancona al prot. 19620 del 3/2/2025/AST-AN/AFFGEN/A per:
 - 40 pl riabilitazione ospedaliera cod. 56;
 - 5 pl riabilitazione ospedaliera cod. 75 ;
 - 30 pl riabilitazione extra-ospedaliera RD1 ORPS 601747
 - 5 pl riabilitazione extra-ospedaliera RD1-USR ORPS 601939
- o che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023 ha modificato il precedente DMS 19/12/2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», prorogando al 31 marzo 2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni sulla concorrenza
 - legge di conversione del Decreto Milleproroghe, L. 21.02.2025, n. 15, articolo 4, comma 7, ha ulteriormente prorogato lo stesso termine al 31/12/2026.

La Regione Marche con nota prot. AST AN 218815 del 11/12/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" ha dato atto della proroga al 31/12/2026 del termine per presentare l'istanza di autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture che stanno esercitando l'attività con i requisiti presenti nei vecchi manuali di autorizzazione.

Tenuto conto che:

- la L. 449/1997 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, sono tenute a determinare il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture pubbliche e private accreditate;
- l'art. 20, comma 5 della L.R. n. 21/2016 recita: "Fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria...";
- gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 "Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021"
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".

Vista la Determina n. 342/DG AST Ancona del 24/04/2024 "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024"

Preso atto della det. DG AST AN n. 25 del 23/01/2026 ad oggetto "DGRM n. 4 del 05/01/2024 - recepimento schemi accordi contrattuali tra l'AST Ancona e le strutture private accreditate aderenti all'accordo ARIS, anni 2023-2025".

Il presente accordo è redatto in conformità a tutto quanto previsto nell'Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate e viene adottato alle medesime condizioni economiche e giuridiche previste dal precedente accordo per gli anni 2023-2025, di cui sopra.

Con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2026 da parte dell'AST Ancona in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo Villa Adria si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget per l'anno di riferimento, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST Ancona dovrà accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso.

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more della definizione di uno specifico sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso lo strumento della teleriabilitazione, per gli anni 2023-2024-2025 l'AST di Ancona e le singole AST potranno consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in parola. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in tele-riabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di tele-riabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche"

Per quanto riguarda i **rimborsi forfettari**, di cui alla DGR 731/2007 per beni e servizi relativi a prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera non inclusi nel tariffario:

- - Extra ospedaliero intensivo € 15,68 a gg. di degenza
- - Extra ospedaliero estensivo € 5,60 a gg. di degenza

come da nota AST Ancona prot. n. 71830 del 15/04/2026 ad oggetto: "Rimborsi forfettari – DGRM n. 4 del 05/01/2024" per l'anno 2026 i rimborsi forfettari vengono riconosciuti sulle gg. di presenza dei residenti regionali entro il tetto di spesa annuo assegnato, applicando una riduzione del 40% dell'importo contabilizzato dalla struttura a tale titolo nell'anno 2022, fatte salve eventuali diverse e specifiche indicazioni regionali.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3

Controlli

Per quanto attiene l'appropriatezza in regime di ricovero la Struttura Villa Adria, in modo analogo alle strutture pubbliche, si impegna al rispetto delle regole di cui ai Decreti n.20 del 27/09/2021, n.6 del 20/02/2020, n. 13/RAO del 06/05/2019, n.28/RAO del 21/09/2018, n.08/RAO del 05/04/2016, n. 12/RAO del 28/04/2016, n.20/RAO del 26/07/2016, ed alle DDGR n. 952/2019, n. 1489/2019 e n. 448/2023 ed accetta conseguentemente gli eventuali abbattimenti tariffari nel caso in cui i CVPS aziendali AST ANCONA rilevino il non rispetto delle modalità di ricovero e durata dello stesso.

Eventuali controdeduzioni da parte della Struttura verranno gestite secondo le modalità fissate nei predetti decreti.

Villa Adria terrà costantemente aggiornate e conserverà le cartelle cliniche personali degli utenti relative ad ogni ricovero, corredate della relativa documentazione amministrativa, nel rispetto delle norme in materia.

L'AST ANCONA potrà effettuare presso la struttura Villa Adria, a sua discrezione, nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che

amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente Accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni amministrative vigenti come di seguito richiamati:

Comunicazione prot. 39674 del 09/03/2018;

Determina del DG Asur n. 405 del 11/07/2018 successivamente integrata con Determina DG/ASUR 774 del 31/12/2020;

Determina Direttore AV2 n. 1752 del 08/09/2021

Determina Direttore AV2 n. 1940 del 16/11/2022

Determina Commissario Straordinario AST ANCONA 822 del 31/05/2023

Determina DG AST AN 342/2024

Determina DG AST Ancona n. 168 del 10/04/2025.

Determina 339/DG AST AN del 27/06/2025 ad oggetto: "Aggiornamento Commissione unica per la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative".

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata a Villa Adria.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

Sulla base dell'Accordo ARIS, recepito con DGR 4 del 05/01/2024 e delle relative indicazioni regionali (vds nota al prot. 6022 del 11/1/2024 – "Comunicazione accordo Regione Marche – strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023") l'AST di Ancona riconosce a Villa Adria per l'anno 2026 la seguente ripartizione di budget per tipologia di assistenza:

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026 da DGRM 4/2024
Villa Adria di Ancona Decreto accreditamento n. 102/ACR del 26/03/2019 - la Struttura ha presentato domanda di autorizzazione al SUAP del comune di Ancona al prot. 19620 del 3/2/2025/AST-AN/AFFGEN/A	Riabilitazione Ospedaliera	€ 3.193.609,00
	RD1.23 RD1.3	Mob. Attiva € 332.842,00 cod.56 € 269.367,00 cod. 75
	45 PL: 40 cod. 56 + 5 cod. 75	
	Riabilitazione intensiva Extra ospedaliera 30 pl PRF1/RD1.1, ORPS 601747 5 pl PRF4/RD1.4, ORPS 601939	€ 3.863.559,00
	Riabilitazione Semiresidenziale e Ambulatoriale	€ 1.323.545.80

Kos Care per la struttura Villa Adria dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2026 ed inoltre dichiara di non avere più nulla a pretendere per le annualità di riferimento accettando di emettere le note di credito eventualmente richieste a definitiva chiusura di tutti i rapporti economici fino al 31/12/2026.

ART. 5

Sistema Tariffario

Le tariffe per l'attività di riabilitazione ospedaliera, extra-ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 - tabella B, alle quali si fa integralmente rinvio e confermate dalla DGR 4/2024

Riabilitazione Ospedaliera cod 75-56

(cod 75) Riab. Intens. Neurologica	Tariffa ex DGR 1668/2019 – DGR 4/2024 Euro 470,00
(cod.56) Sistema ortopedico	Tariffa ex DGR 1668/2019 – DGR 4/2024 Euro 246,89
(cod 56) Sistema Nervoso	Tariffa ex DGR 1668/2019 – DGR 4/2024 Euro 312,68

Riabilitazione extra ospedaliera

.Codice ORPS	Area e livello	Regime	n. posti convenzionati	Tariffa totale
601747	Area Sanitaria Extra Ospedaliera Livello Intensivo	Residenziale PRF1-RD1.1	20	€ 271,39
601939	Area Sanitaria Extra Ospedaliera Livello Intensivo	Residenziale PRF4-RD1.4	10	€ 292,94

Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>TARIFFA</i>
93.20.1	prestazioni ambulatoriali individuali e di teleriabilitazione (DGRM 1264/2020)	€ 51,60
93.20.3	prestazioni ambulatoriali individuali e di teleriabilitazione eta' evolutiva (DGRM 1264/2020)	€ 54,70
93.21.1	prestazioni domiciliari	€ 66,40
	prestazioni ambulatoriali/domiciliari intermedie-Allegato 2 Determina 342 DG AST Ancona del 24/05/2024	80% della tariffa

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6 Compensazione

Per l'anno 2026, in coerenza con quanto previsto al punto 7 della DGRM 4/2024 e tenuto conto del fabbisogno dell'AST di Ancona:

- E' ammessa la possibilità della compensazione tra le eventuali minori prestazioni in regime ambulatoriale/semiresidenziale/residenziale per l'età adulta e le eventuali maggiori prestazioni in regime semiresidenziale / ambulatoriale / residenziale in favore dell'età evolutiva (0-18 anni) rispetto ai budget specifici sopra riportati nei limiti del 10% e previa intesa con questa AST. Non sono ammesse compensazioni inverse.
- Non è ammessa la possibilità della compensazione tra le prestazioni ospedaliere cod. 56 a favore dei pazienti in mobilità attiva interregionale con le prestazioni ospedaliere cod. 75 a favore dei pazienti in mobilità attiva interregionale come precisato dal Dipartimento Salute Regione Marche con nota prot. 46294 del 14/03/2025/AST-AN/AFFGEN/A ad oggetto: "Precisazioni in merito alle compensazioni di cui alla DGR n. 4/2024 – Mobilità attiva interregionale cod. 56 e cod. 75".
- Non è ammessa la compensazione tra i budgets assegnati rispettivamente per l'attività ospedaliera Regione e Fuori Regione.

ART. 7

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dalla ricevuta GAF per il File C.

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza oltre il flusso informativo delle SDO.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata, per l'attività ospedaliera svolta dal CVPS, e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, si cui all'art. 10 che segue.

ART. 9

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

“La DGRM n. 1401 del 30/09/2023 avente ad oggetto “Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza riabilitativa (denominato SIAR) nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)” ha istituito il Flusso Informativo SIAR secondo le tempistiche e le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B della stessa DGR, stabilendo che la stessa DGR costituisce direttiva vincolante per i Direttori degli Enti del SSR.

Pertanto la struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SIAR, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite. L’alimentazione del flusso SIAR avviene tramite l’utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche. Se le strutture sono dotate di propri sistemi informativi, questi possono essere resi interoperabili con il sistema regionale; resta inteso che nelle more dell’eventuale interoperabilità tra sistemi, la struttura è tenuta all’utilizzo del sistema regionale. Inoltre si raccomanda la struttura di provvedere alla tempestiva registrazione delle ammissioni e dimissioni dei pazienti, in quanto ciò consente di monitorare in tempo reale il numero dei posti liberi in struttura, informazione questa propedeutica e fondamentale alla corretta gestione dei percorsi da parte delle Centrali Operative Territoriali.

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (**File R - ASSISTENZA RESIDENZIALE / SEMIRESIDENZIALE**) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS). Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello “RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE”.

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell’AST di Ancona, per l’anno 2026, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all’attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano,

nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”

ART.10

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.11

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona GL è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite l'atto di designazione di seguito alla presente convenzione riportato, quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 13

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale
AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Per KOS Care s.r.l.
Il Legale Rappresentante p.t.

Atto di designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (d'ora in poi denominata AST Ancona) - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

Tel. / FAX: 07187051

e-mail / PEC: ast.ancona@emarche.it

e

VILLA ADRIA - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede:

Tel. / FAX:

e-mail/PEC.

L'AST Ancona, in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di erogazione di prestazioni di Riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali effettuate da Villa Adria (di seguito Ditta o Responsabile) in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali;

- l'AST Ancona, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

VILLA ADRIA, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte, integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;

- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST ANCONA e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST ANCONA;

- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli

Interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST ANCONA, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST ANCONA. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST ANCONA dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST ANCONA, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST ANCONA, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST ANCONA periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio di diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST ANCONA in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST ANCONA;
- Fornire all'AST ANCONA, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST ANCONA autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il Livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST ANCONA, nè comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST ANCONA prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nei contratti indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanta riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, li

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento
AST ANCONA

IL Legale Rappresentante p.t.
quale Ente Titolare/ Gestore

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA KOS CARE S.R.L. PER IL CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE DI FABRIANO DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE – ANNO 2026.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (d'ora in avanti per brevità AST AN) P.I. 02938930423, in persona del Legale Rappresentante

E

la società KOS CARE S.r.l. con sede in Milano alla Via Durini n. 9, CF 01148190547, in persona del Legale Rappresentante p.t., quale ente titolare e gestore del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di Fabriano, con sede in Via Don Minzoni n. 98, Fabriano

per la stipula del seguente piano di prestazioni di riabilitazione a valere per l'anno 2026.

Premesso:

- che il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (ORPS DSA 609460, ORPS CAR 609385) ubicato in Via Don Minzoni n° 98 a Fabriano è stato accreditato con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, n. 303/ACR del 16/10/2018, rinnovato in accreditamento istituzionale di livello base con prescrizioni con Decreto Dirigente Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 130 del 22/05/2025 per i codici prestazione: APOL-ARRF-CAR-TELM-ADSA;

che le parti hanno preso atto:

- che l'art. 20, comma 1, L.R. 21/2016 stabilisce che “La Regione e gli enti del SSR definiscono accordi con le strutture pubbliche e stipulano contratti con i soggetti privati accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. In particolare, la Regione può stipulare accordi a livello regionale con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati e gli enti del SSR stipulano gli accordi con i singoli soggetti privati accreditati per la fornitura di prestazioni”;
- della DGRM 1412 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extra-ospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;

Tenuto conto:

- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, individuino preventivamente, per una corretta gestione delle risorse economiche e un'effettiva programmazione, il limite massimo di spesa sostenibile dal Fondo Sanitario, da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;
- delle intervenute disposizioni di cui alla L. 118 del 05/08/2022 che, modificando l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, ha apportato modifiche al sistema di accreditamento e convenzionamento delle strutture private, introducendo il principio del previo esperimento di procedure selettive;
- del successivo Decreto Ministero Salute 19/12/2022 che, in applicazione della L.118/2022, ha dettato nuove regole per l'accreditamento e la contrattualizzazione dei soggetti privati che erogano prestazioni in nome e per conto del SSN, indicando il termine del 30/09/2023 per l'adeguamento delle regioni alla nuova normativa;
- della L. 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che ha rinviato l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e accordi contrattuali con il SSN, cd. Decreto “concorrenza”, fino al termine dell'attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e comunque non oltre il 31/12/2026.

Considerato che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:

- DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
- DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”

- DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l’associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”. Determina n. 342/DG AST Ancona del 24/04/2024 “Approvazione dei criteri per la verifica dell’appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024”;

Con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per per l’anno 2026, in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio, in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate ed alla lettera contratto prot. AST AN 137114/2024.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo KOS Care, CAR Fabriano si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e l’AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell’atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l’annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell’anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell’ambito dei rapporti con la sanità privata;

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Il Legale Rappresentante della Struttura, in sede di formale stipula del presente accordo, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

L’AST Ancona procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati, effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l’erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l’anno di riferimento o, in mancanza, dall’ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista:

notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il CAR Fabriano eroga le prestazioni di cui al presente accordo in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Ast Ancona, nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, adottato dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more dell'adozione di un sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative attraverso la teleriabilitazione, l'AST di Ancona può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in questione. Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche".

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti rientranti nelle tipologie e secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema di libera scelta del cittadino della sede di trattamento ai sensi del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nei limiti del budget di attività riconosciuto alla struttura per gli utenti residenti nella Regione Marche.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza: del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale, ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dall'Unità Valutativa Distrettuale.

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiari di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un progetto di trattamento riabilitativo complesso".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'inserimento dei pazienti, nel caso di soggetti in età evolutiva o comunque non provenienti da situazioni di ricovero, è disposto dall'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Fabriano sulla base di agende di prenotazione condivise con il Centro di Riabilitazione.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto, in base a liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti così come applicate e comunicate dal Distretto Sanitario di Fabriano, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano individuale di trattamento
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni secondo la codifica del vigente tariffario regionale, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C)
- scheda di trattamento dal quale risulta opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inizio del trattamento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione dello stesso, corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, al fine del completamento terapeutico del progetto individuale, possono essere disposte dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 3 Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona si riserva di effettuare presso il Centro Ambulatoriale di Fabriano, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

Sulla base dell'Accordo ARIS recepito con DGR 4 del 05/01/2024 e delle relative indicazioni regionali (vds. nota al prot. 6022 del 11/1/2024 – "Comunicazione accordo Regione Marche – strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023") si prevedono per il CAR Fabriano per l'anno 2026 le tariffe e i tetti di spesa come di seguito indicati:

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
93.20.1	<i>prestazioni ambulatoriali individuali</i>	€ 51,60
93.20.2	<i>prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi</i>	€ 19,20
93.20.3	<i>prestazioni ambulatoriali individuali(età evolutiva)</i>	€ 54,70
93.20.4	<i>prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(età evolutiva)</i>	€ 20,40
93.21.1	<i>prestazioni domiciliari</i>	€ 66,40

93.21.2	prestazioni domiciliari(età evolutiva)	€ 70,40
93.21.6	extramurale individuale	€ 51,60
93.21.7	extramurale individuale (età evolutiva)	€ 54,70
	prestazioni ambulatoriali/domiciliari intermedie-Allegato 2 Determina 342 DG AST Ancona del 24/05/2024	80% della tariffa

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026 DGR 4/2024
KOS Care – Centro Ambulatoriale Fabriano , Decreto Dirigente Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n.130 del 22/05/2025	Riabilitazione in regime ambulatoriale, inclusa età evolutiva - Accordo regionale ARIS	€ 987.864,00

Kos Care, CAR Fabriano dichiara di accettare il suddetto riconoscimento economico ad esaustivo soddisfacimento di qualsiasi spettanza con riferimento all'anno 2026.

AMMISSIONE ALLE CURE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NELLA FORMA DI PRESTAZIONI INTERMEDIE

L'AST Ancona ha la necessità di potenziare la risposta riabilitativa per i pazienti direttamente presi in carico. Non potendolo fare con le proprie risorse, ritiene di doversi riservare la possibilità di commissionare al Centro di Riabilitazione singoli piani di trattamento per i propri pazienti, come definiti dall'Unità Valutativa Distrettuale in accordo con l'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto Sanitario.

Per tali necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui al documento allegato C della DGRM 1627/2005, le parti concordano l'erogazione delle c.d. prestazioni intermedie come previsto dalla DGRM 1299/2009.

Le parti stabiliscono che la prestazione intermedia è caratterizzata da:

- Apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale di definizione del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- Apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- Inserimento di pazienti in post-acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche, non complicate da altri aspetti patologici correlati
- Durata dei trattamenti medio/breve
- Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale o extramurale e domiciliare – individuale normale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto a quelle previste dalla DGR 1064/14 e tuttora valide
 - Ambulatoriale o extramurale individuale € 51,60 abbattuta del 20% in € 41,28
 - Ambulatoriale o extramurale età evolutiva € 54,70 abbattuta del 20% in € 43,76
 - Domiciliare individuale € 66,40 abbattuta del 20% in € 53,12
 - Domiciliare età evolutiva € 70,40 abbattuta del 20% in € 56,32

L'inserimento dei pazienti, nel caso di soggetti in età evolutiva o comunque non provenienti da situazioni di ricovero, è disposto dall'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Fabriano sulla base di agende di prenotazione condivise con il Centro di Riabilitazione.

La richiesta da parte dell'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Fabriano e la presa in carico da parte del Centro di Riabilitazione avvengono con procedure da concordarsi all'interno dei tavoli tecnici.

Il Centro di Riabilitazione può erogare ulteriori prestazioni c.d. intermedie sia domiciliari che ambulatoriali fino ad un massimo del 10% del volume totale di prestazioni previste decise dall'UVI del Distretto su casi selezionati e autorizzati preventivamente dall'U.O. Riabilitazione Territoriale come sopra indicato.

ART. 5

Compensazione

Per l'anno 2026, in coerenza con quanto previsto al punto 7 della DGRM 4/2024 e tenuto conto del fabbisogno dell'AST Ancona, le eventuali minori prestazioni in regime ambulatoriale per l'età adulta potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime ambulatoriale in favore dell'età evolutiva (0-18 anni) rispetto ai budget specifici sopra riportati, o comunque entro il tetto AST per la stessa tipologia assistenziale, nei limiti del 10% e previa intesa con AST-AN.

Non sono ammesse compensazioni inverse.

Le eventuali compensazione intra-aziendali tra strutture facenti parte dello stesso Gruppo Societario e che fanno riferimento all'Accordo di cui alla DGRM 4/2024 sono ammesse su autorizzazione della AST di Ancona per fabbisogni specifici.

ART. 6

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 7

Contabilizzazione

Kos Care CAR Fabriano si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile distinta per Distretto.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale e inviato mediante trasmissione telematica.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico vengono effettuati, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, di cui all'art. 8 che segue.

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File C) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello "RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE".

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, per l'anno 2026, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART.9

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l’AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

ART 15

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell’accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell’AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all’approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona.

Le azioni di committenza definite nell’accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell’atto.

Li

Il Direttore Generale AST Ancona

Per Kos Care, CAR Fabriano
Il Legale Rappresentante

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

KOS Care S.r.l., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Legale Rappresentante quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

KOS Care S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Legale Rappresentante AST AN

Il Responsabile dei dati personali

Il Legale Rappresentante KOS Care S.r.l.

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA KOS CARE S.R.L. PER LE STRUTTURE DI FILOTTRANO E JESI DEL PIANO DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE – ANN= 2026.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA (d'ora in avanti per brevità AST AN) P.I. 02938930423, in persona del Legale Rappresentante

E

la società KOS CARE S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 C.F. 01148190547 in persona del Legale Rappresentante p.t. quale ente titolare e gestore dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione di FILOTTRANO e JESI, con sede in Filottrano e Jesi

per la stipula del seguente piano di prestazioni di riabilitazione a valere per l'anno 2026.

Premesso che:

- il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ubicato in Jesi alla via Don Minzoni n. 29 (ORPS DSA 609680, ORPS CAR 605263) di proprietà della KOS Care, risulta accreditato con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti", n. 263/ACR del 13/09/2019 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione, specialistiche mediche (Poliambulatorio) in regime ambulatoriale e che con Decreto del Dirigente Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 195 del 21/07/2025 è stato riconosciuto l'accREDITAMENTO istituzionale di livello base per la stessa struttura, per i seguenti codici prestazione: APOL-CAR-TELM-ADSA;
- il Centro Ambulatoriale di riabilitazione ubicato in Filottrano alla via Don Minzoni n° 16 (ORPS 608982) risulta accreditato con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamenti", n. 184/ACR del 07/06/2018 per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime ambulatoriale;
- Kos Care ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria secondo il vigente manuale di autorizzazione per il Centro Ambulatoriale di Filottrano, coma da ricevuta di avvenuta consegna emessa dal SUAP del Comune di Filottrano in data 02/12/2024.

Le parti hanno preso atto:

- dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accREDITAMENTO delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
- Decreto Ministero Salute 19/12/2023 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITAMENTO e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022";
- Decreto Ministero Salute 26/09/2023 "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITAMENTO e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».
- D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023 "L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extra ospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020";
- DGRM n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023";
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ad oggetto "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023";
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n.15, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";
- Nota Regione Marche prot. AST AN 748 del 03/01/2025 ad oggetto "DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private".
- Nota Regione Marche prot. 1578410 del 17/12/2025 che ad integrazione della DGR 1450/2024 ha prorogato il termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private al 31/12/2025;

Tenuto conto:

- che l'art. 32 della L. 27/12/97 n. 449 prevede che le Regioni, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, individuino preventivamente, per una corretta gestione delle risorse economiche e un'effettiva programmazione, il limite massimo di spesa sostenibile dal Fondo Sanitario, da destinare alle strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie;

Considerato che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:

- DGRM 1438 del 23/11/2016 "Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
- DGRM 1668 del 30/12/2019 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021"
- DGRM 1264 del 05/08/2020 "Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l'associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019"
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023".

Con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per l'anno 2026, in attuazione dell'accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio, in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite.

Il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell'Accordo regionale di cui alla citata DGRM n. 4/2024 e ad esso fa rinvio in tutte le sue parti, anche non espressamente ivi riportate ed alla lettera contratto prot. AST AN 137114/2024.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo Kos Care per CAR FILOTTRANO - JESI si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo la Regione Marche e l'AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell'AST di Ancona, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione del budget come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l'AST di Ancona dovrà accantonare al "fondo rischi", nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell'ambito dei rapporti con la sanità privata;

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

Il Legale Rappresentante della Struttura, in sede di formale stipula del presente accordo, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

L'AST Ancona procederà ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti autocertificati, effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla

Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

I CAR FILOTTRANO - JESI erogano le prestazioni di cui al presente accordo in favore di pazienti residenti nell'ambito dell'Ast Ancona, nonché di pazienti residenti in altre province marchigiane le cui prestazioni, a carico del SSR, vengono liquidate dall'AST Ancona nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione Marche.

Teleriabilitazione

Il 17/12/2020 la Conferenza Stato Regioni ha approvato le nuove Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina (rep. atti n. 215/CSR). A seguito del DM del 29/04/2022, recepito dalla Regione Marche con DGR n. 702 del 06/06/2022, le strutture sanitarie e sociosanitarie possono erogare interventi di teleriabilitazione, nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN. Nelle more dell'adozione di un sistema di regolamentazione regionale per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in teleriabilitazione, l'AST di Ancona può consentire tale attività previa verifica di fattibilità e appropriatezza delle prestazioni in questione.

Così come indicato nell'accordo Stato Regioni sopracitato, recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione delle prestazioni in telemedicina", le strutture dovranno specificare nei flussi informativi e nella rendicontazione ai singoli Enti del SSR, le prestazioni erogate in teleriabilitazione, al fine di tenerne traccia e consentirne il monitoraggio ed il controllo. Le prestazioni di teleriabilitazione sono incluse nell'ambito del budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a favore dei residenti della Regione Marche, specificato nel capitolo "risorse economiche".

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti rientranti nelle tipologie e secondo i requisiti indicati nel presente articolo, possono accedere alle strutture del Centro di Riabilitazione con il sistema di libera scelta del cittadino della sede di trattamento ai sensi del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nei limiti del budget di attività riconosciuto alla struttura per gli utenti residenti nella Regione Marche.

La prescrizione delle prestazioni, con il metodo dell'affidamento in cura, è di competenza del Medico di Medicina Generale, del Pediatra di libera scelta o del Medico Specialista dipendente o convenzionato del Servizio Sanitario Regionale, ovvero deriva da un percorso assistenziale predisposto dall'Unità Valutativa Distrettuale.

Per medico specialista del S.S.R. si intende un Medico Ospedaliero o Specialista Ambulatoriale di una struttura pubblica del S.S.R., della disciplina cui è riferibile la patologia prevalente del paziente interessato, che dichiara di aver preso in cura il paziente per una o più patologie e che certifichi la "necessità di un progetto di trattamento riabilitativo complesso".

La stessa certificazione della "necessità di un trattamento riabilitativo multidisciplinare" è requisito essenziale anche per l'ammissione di pazienti con proposta di trattamento formulata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto, sulla base di liste di attesa tenute secondo le disposizioni regionali vigenti, così come applicate e comunicate dal Distretto Sanitario, tenendo conto comunque delle urgenze, delle priorità di trattamento e delle specificità dei casi.

Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina AST AN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Centro di Riabilitazione che cura quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- ammissione del paziente sulla base delle linee guida e dei protocolli in essere
- predisposizione del progetto e del piano individuale di trattamento
- esecuzione del progetto e del piano individuale di trattamento
- progetto per la dimissione o per la proposta di prosecuzione del trattamento
- classificazione e tariffazione delle prestazioni secondo la codifica del vigente tariffario regionale, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C)
- scheda di trattamento dal quale risulta opportunamente controfirmata dalle parti (erogatore e beneficiario, quest'ultimo se impossibilitato viene sostituito in tale incombenza da un familiare o altro incaricato) ogni singola seduta di trattamento effettuata.

Il Centro di Riabilitazione, una volta portato a conclusione il progetto riabilitativo individuale predisposto al momento dell'inizio del trattamento, qualora ravvisi la necessità di ulteriore trattamento, può inoltrare al soggetto prescrittore del trattamento iniziale, per il tramite dell'assistito, richiesta di prosecuzione dello stesso, corredata di circostanziata relazione clinica e di un nuovo piano di trattamento. La prosecuzione è disposta a giudizio del soggetto prescrittore, anche previa visita del paziente, con le stesse modalità della richiesta iniziale.

Prosecuzioni di trattamento, al fine del completamento terapeutico del progetto individuale, possono essere disposte dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta anche nei casi in cui il prescrittore del trattamento iniziale sia stato un soggetto diverso.

ART. 3

Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona si riserva di effettuare presso i Centri Ambulatoriali di FILOTTRANO - JESI, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 4

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

Sulla base dell'Accordo ARIS di cui alla DGR 4 del 05/01/2024 e delle relative indicazioni regionali (vds. nota al prot. 6022 del 11/01/2024 – "Comunicazione accordo Regione Marche – strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023") si prevedono per i CAR FILOTTRANO - JESI per l'anno 2026 le tariffe e i tetti di spesa come di seguito indicati:

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
93.20.1	<i>prestazioni ambulatoriali individuali</i>	€ 51,60
93.20.2	<i>prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi</i>	€ 19,20
93.20.3	<i>prestazioni ambulatoriali individuali(età evolutiva)</i>	€ 54,70
93.20.4	<i>prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(età evolutiva)</i>	€ 20,40
93.21.1	<i>prestazioni domiciliari</i>	€ 66,40

CODICE	DESCRIZIONE	tariffa
93.21.2	<i>prestazioni domiciliari(età evolutiva)</i>	€ 70,40
93.21.6	<i>extramurale individuale</i>	€ 51,60
93.21.7	<i>extramurale individuale (età evolutiva)</i>	€ 54,70
	<i>prestazioni ambulatoriali/domiciliari intermedie-Allegato 2 Determina 342 DG AST Ancona del 24/05/2024</i>	80% della tariffa

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto anno 2026
KOS Care - Centri Ambulatoriali di Filottrano - Jesi	Riabilitazione in regime ambulatoriale, inclusa età evolutiva - Accordo regionale ARIS	€ 1.937.946,00

AMMISSIONE ALLE CURE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NELLA FORMA DELLE PRESTAZIONI INTERMEDIE.

L'AST Ancona ha la necessità di potenziare la risposta riabilitativa per i pazienti direttamente presi in carico. Non potendolo fare con le proprie risorse, ritiene di doversi riservare la possibilità di commissionare al Centro di Riabilitazione singoli piani di trattamento per i propri pazienti, come definiti dall'Unità Valutativa Distrettuale in accordo con l'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto Sanitario.

Per tali necessità assistenziali, che si configurano "al limite" rispetto alla complessità e multiprofessionalità assistenziale della riabilitazione multidisciplinare di cui al documento allegato C della DGRM 1627/2005, le parti concordano l'erogazione delle c.d. prestazioni intermedie come previsto dalla DGRM 12999/2009.

Le parti concordano che la prestazione intermedia è caratterizzata da:

- Apporto professionale specialistico limitato alla valutazione iniziale di definizione del piano di trattamento e finale di valutazione dei risultati riabilitativi
- Apporto riabilitativo per seduta di 45 minuti
- Inserimento di pazienti in post-acuzie o in età evolutiva con necessità riabilitative monopatologiche, non complicate da altri aspetti patologici correlati
- Durata dei trattamenti medio/breve
- Le prestazioni intermedie sono erogate in forma ambulatoriale o extramurale e domiciliare – individuale normale e per età evolutiva, con tariffe ridotte del 20% rispetto a quelle previste dalla DGR 1064/14 e tuttora valide
 - Ambulatoriale o extramurale individuale € 51,60 abbattuta del 20% in € 41,28
 - Ambulatoriale o extramurale età evolutiva € 54,70 abbattuta del 20% in € 43,76
 - Domiciliare individuale € 66,40 abbattuta del 20% in € 53,12
 - Domiciliare età evolutiva € 70,40 abbattuta del 20% in € 56,32

L'inserimento dei pazienti, nel caso di soggetti in età evolutiva o comunque non provenienti da situazioni di ricovero, è disposto dall'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Jesi sulla base di agende di prenotazione condivise con il Centro di Riabilitazione.

La richiesta da parte dell'U.O. Riabilitazione Territoriale del Distretto di Jesi e la presa in carico da parte del Centro di Riabilitazione avvengono con procedure da concordarsi all'interno dei tavoli tecnici.

Il Centro di Riabilitazione può erogare ulteriori prestazioni c.d. intermedie sia domiciliari che ambulatoriali fino ad un massimo del 10% del volume totale di prestazioni previste decise dall'UVI del Distretto su casi selezionati e autorizzati preventivamente dall'U.O. Riabilitazione Territoriale come sopra indicato.

ART. 5

Compensazione

Per gli anni 2023-2024 2025, in coerenza con quanto previsto al punto 7 della DGRM 4/2024 e tenuto conto del fabbisogno dell'AST Ancona, le eventuali minori prestazioni in regime ambulatoriale per l'età adulta potranno essere compensate con le eventuali maggiori prestazioni in regime ambulatoriale in favore dell'età evolutiva (0-18 anni) rispetto ai budget specifici sopra riportati, o comunque entro il tetto AST per la stessa tipologia assistenziale, nei limiti del 10% e previa intesa con AST-AN.

Non sono ammesse compensazioni inverse.

Le eventuali compensazione intra-aziendali tra strutture facenti parte dello stesso Gruppo Societario e che fanno riferimento all'Accordo di cui alla DGRM 4/2022 sono ammesse su autorizzazione della AST di Ancona per fabbisogni specifici.

ART. 6

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

Per il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione e declinato nella Determina DG AST AN 339/2024.

ART. 7

Contabilizzazione

I CAR FILOTTRANO - JESI si impegnano ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile distinta per Distretto. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate
- c) dal riepilogo finale del File C come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale e inviato mediante trasmissione telematica.

La liquidazione e il pagamento delle fatture in formato elettronico vengono effettuati, previo controllo sanitario e contabile, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del budget complessivo di struttura maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

I pagamenti mensili devono considerarsi a titolo di acconto e salvo conguaglio subordinatamente all'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza della prestazione erogata e al completo assolvimento dell'obbligo informativo, di cui all'art. 8 che segue.

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS. Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014

"Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File C) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS).

Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello "RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE".

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, per gli anni 2023-2024-2025, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona, assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ART.9

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 15

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Lì

Il Direttore Generale AST Ancona

Per IL CAR FILOTTRANO - JESI
Il Legale Rappresentante

**Designazione/nomina
del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

E

KOS Care S.r.l., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Legale Rappresentante quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

KOS Care S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;

- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al

trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Legale Rappresentante AST AN

Il Responsabile dei dati personali

Il Legale Rappresentante KOS Care S.r.l.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA E LA KOS CARE S.r.l. PER LA STRUTTURA SANITARIA "LA RESIDENZA DORICA" PER L'ANNO 2026

TRA

L'AST ANCONA nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Stroppa

E

la società KOS Care S.r.l. con sede in Milano alla via Durini n. 9 CF 01148190547 in persona del Legale Rappresentante, quale ente titolare e gestore della Struttura Sanitaria "LA RESIDENZA DORICA", con sede in Ancona alla Via I° Maggio n. 152, per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2026.

Premesso:

- che la Struttura "La Residenza Dorica" è presente sul territorio dell'AST Ancona con ubicazione in Ancona Via I° Maggio n. 152;
- che la struttura ha da ultimo ottenuto l'accreditamento istituzionale di livello eccellente con prescrizione con Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditementi n. 115 del 07/04/2026 ad oggetto "L.R. N. 21/2016, DGR 1572/2019, DGR 1263/2023 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI LIVELLO ECCELLENTE CON PRESCRIZIONE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA DORICA" SITA NEL COMUNE DI ANCONA (AN), IN VIA 1° MAGGIO, N. 152, (Cod. prestazioni R2, RD2");
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - o dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - o Decreto Ministero Salute 19/12/2023 "Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
 - o D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022";
 - o Decreto Ministero Salute 26/09/2023 "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».
 - o D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023 "L.R. n. 21/2016 - Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020";
 - o DGRM n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1411/2023";
 - o Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ad oggetto "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023";
 - o Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n.15, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi";
 - o Nota Regione Marche prot. AST AN 748 del 03/01/2025 ad oggetto "DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private".
 - o Nota Regione Marche prot. 1578410 del 17/12/2025 che ad integrazione della DGR 1450/2024 - ha prorogato il termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private al 31/12/2026;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l'acquisto di prestazioni di riabilitazione, recepiti con DGRM, forniscono certezza dei criteri e omogeneità di comportamenti in tutta la regione nei rapporti con il privato accreditato. Di seguito le ultime DGR in materia:
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 "Strutture private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";

- DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1264 del 05/08/2020 “Emergenza Covid-19 – approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo, dal 01.06.2020 al 31.12.2020, con l’associazione religiosa istituti socio-sanitari (A.R.I.S.) – delegazione regionale Marche - limitatamente alle tariffe per le prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di cui alla tabella B, contenuta nella DGR n. 1668/2019”
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”.
- - che con il presente atto si intende regolare il convenzionamento per gli anni 2023-2024-2025 da parte dell’AST Ancona, in attuazione dell’accordo quadro recepito con DGRM 4/2024, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate, alla luce delle effettive esigenze espresse dal territorio in coerenza con la programmazione regionale e a parità di risorse attribuite. Che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l’AST ANCONA e la Struttura Residenza Dorica sono intercorsi negli anni precedenti gli accordi contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:
- Determina DG Asur n. 363 del 08/05/2013 anno 2012
 - Determina DG Asur n. 93 del 25/02/2014 anno 2013
 - Determina DG Asur n. 249 del 26/04/2017 anni 2014-2016
 - Determina DG Asur n. 236 del 23/04/2019 anni 2017-2018
 - Determina DG Asur n. 365 del 13/07/2021 anni 2019-2020-2021
 - Determina DG AST AN G.L. ASUR/AV2 ANCONA n. 51 del 26/03/2025 anno 2022 e definizione rapporti economici anni pregressi.

- che inoltre il presente atto fa richiamo e riferimento:
- a quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” ed in particolare punto 4 dell’accordo titolato “AREA SALUTE MENTALE” che testualmente prevede “*si concorda che per i moduli assistenziali per i pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti.*”

Considerato che:

- il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGR 4 del 05/01/2024, tenendo altresì conto della precedente DGR 1668/2019 relativamente al modulo riabilitativo che si caratterizza per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale, così come esplicitato dalle Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”, di cui all’Accordo Stato-Regioni n. 124 del 04/08/2021, recepito con DGRM n. 56 del 31/01/2022
- relativamente al modulo RSA si tiene conto di quanto disposto con DGRM 1331/2014.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo la Residenza Dorica si impegna:

- a rinunciare agli atti degli eventuali giudizi pendenti relativi alle materie disciplinate dalle precedenti delibere di sottoscrizione degli accordi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con compensazione delle spese di lite, qualora non vi avesse ancora provveduto. In ipotesi di mancata rinuncia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo la Regione Marche e le AST si riservano la facoltà di esperire ogni azione precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale prevista;
- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, nonché delle singole AST, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo ed in quelli precedenti, pena la decurtazione dei budget per gli anni di riferimento, come indicato nel presente accordo, nella esatta misura del valore del contenzioso che l’AST di Ancona dovrà accantonare al “fondo rischi”, nei confronti dei soggetti promotori del contenzioso. Tale decurtazione verrà posta in

essere a decorrere dal 30° giorno successivo alla notifica dell'atto giudiziario introduttivo del contenzioso. Qualora non residui nel budget previsto per l'annualità, nella quale si manifesti detto contenzioso, importo sufficiente a soddisfare la decurtazione prevista, la stessa avverrà attraverso la riduzione corrispondente del budget dell'anno successivo;

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 **Prestazioni oggetto dell'accordo**

La struttura eroga prestazioni nelle seguenti tipologie:

Le prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale – Cure residenziali estensive, oggetto dell'accordo, sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio ospiti all'interno di idonei "nuclei" accreditati per la specifica funzione. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale riconducibile, sulla base dei livelli di cui all'allegato C alla DGRM 1331/2014, al codice cure residenziale estensive R2.2. è rivolta a pazienti con patologie psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti gestibili nella RSA a giudizio della UVD-UVI-UVIA.

MODULO DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA PRF2-RD1.2 Cod. ORPS 603512 – 19 pl

La struttura erogherà inoltre prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera estensiva, protratta, di cui ai livelli previsti nell'allegato C alla DGRM 1331/2014 e disciplinati negli Accordi tra la Regione Marche e le Strutture Private di Riabilitazione – ARIS di cui alle DD.G.R.M. 1064/2014, 1438/2016, 1668/2019 e 4/2024.

Per quanto sopra la Struttura erogherà prestazioni assistenziali ricomprese nelle seguenti tipologie:

RSA Anziani	p.l. n.20 (€ 80,50)
Riabilitazione estensiva RD1.2	p.l. n.19 (€ 167,06)

Nel modulo RSA le prestazioni erogate sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nella AST Ancona.

Assistiti di altre AST possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno invece definiti direttamente con la ex Area Vasta inviante.

Nel modulo Riabilitativo le prestazioni sono erogate in favore dei pazienti di tutta la Regione Marche fatta salva la priorità della AST Ancona che si fa carico comunque degli oneri economici per tutti i pazienti entro e non oltre il tetto assegnato con Delibera 4/2024.

ART. 2
Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione su ricettario del SSN da parte del medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o Medico Specialista di struttura pubblica.

L'ammissione avviene su parere favorevole dell'Unità Valutativa operante nel Distretto. Le parti si danno e prendono reciprocamente atto dell'avvenuta adozione della determina ASTAN n. 342/2024 ad oggetto "Approvazione dei criteri per la verifica dell'appropriatezza dei trattamenti riabilitativi erogati dalle strutture pubblicate e private accreditate di riabilitazione firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR nn.1168/2019 - 1596/2021 – 04/2024".

ART. 3
Controlli

La funzione di verifica sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST Ancona si riserva di effettuare presso la struttura La Residenza Dorica, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata a La Residenza Dorica.

La stessa comunicherà il piano di trattamento al MMG in busta chiusa tramite il paziente, come stabilito dalla DGRM 1524/06.

ART. 4
Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'accordo ARIS recepito con DGR n. 4 del 05/01/2024 attribuisce per quanto previsto al comma 5 art. 20 LR.21/2016, sino all'emanazione delle disposizioni applicativi conseguenti e correlate alla DGR 900/2023, per gli anni 2024-2025 alle singole strutture private accreditate firmatarie un budget complessivo insuperabile per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in favore dei residenti della Regione Marche e non residenti.

L'Ast Ancona riconosce a Residenza Dorica per l'anno 2026 i seguenti importi economici, distinti per tipologia di assistenza:

Struttura accreditamento	e	Tipologia attività	di	Tetto 2026 ex DGRM 4/2024
-------------------------------------	----------	-------------------------------	-----------	--------------------------------------

Residenza Dorica Ancona Accredитamento istituzionale a livello avanzato ai sensi della LR 21/2016 Decreto Dirigente Settore Autorizzazioni e Accredитamenti n. 143-11/07/2024 - 20 PL RSA R2 ORPS 603515 – - 19 PL RIAB. ESTENSIVA DISABILI RD2 ORPS 603512	Riabilitazione extra-ospedaliera estensiva PRF2/RD1.2 ORPS 603512 19 pl	€ 1.043.033,92
	Attività di RSA - R2.2. ORPS 603515 20 pl	€ 643.213,74 (incluse dimissioni protette)

ART. 5 **Sistema Tariffario**

Le tariffe per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera residenziale restano quelle già definite nella DGR 1668/2019 (tabella n. 5, pag. 13), alle quali si fa integralmente rinvio.

livello assistenziale	Codice ORPS	Tariffa	Posti letto
PRF R2.2 Cure Res. Estens.	603515	€ 80,50	20
PRF2 RD1.2 Riab. Estensiva	603512	€ 167,06	19

Si prevede il mantenimento dei posti letto occupati in seguito ad assenza temporanea dei pazienti in regime di degenza extra-ospedaliera: il posto può essere mantenuto per un massimo di 60 gg. di assenza nell'anno per ricovero ospedaliero o in RSA, per i quali il SSR riconosce il 50% della tariffa.

ART. 6 **Appropriatezza**

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La struttura persegue il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022, ci si atterrà a quanto stabilito nella richiamata deliberazione.

ART. 7 **Contabilizzazione**

La Residenza Dorica si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati entro 60 giorni dalla loro ricezione, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del budget complessivo maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 8

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

La DGRM n. 1401 del 30/09/2023 avente ad oggetto "Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (denominato SIAR) nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)" ha istituito il Flusso Informativo SIAR secondo le tempistiche e le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B della stessa DGR, stabilendo che la stessa DGR costituisce direttiva vincolante per i Direttori degli Enti del SSR.

Pertanto la struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SIAR, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite. L'alimentazione del flusso SIAR avviene tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche. Se le strutture sono dotate di propri sistemi informativi, questi possono essere resi interoperabili con il sistema regionale; resta inteso che nelle more dell'eventuale interoperabilità tra sistemi, la struttura è tenuta all'utilizzo del sistema regionale. Inoltre si raccomanda la struttura di provvedere alla tempestiva registrazione delle ammissioni e dimissioni dei pazienti, in quanto ciò consente di monitorare in tempo reale il numero dei posti liberi in struttura, informazione questa propedeutica e fondamentale alla corretta gestione dei percorsi da parte delle Centrali Operative Territoriali.

La struttura si impegna inoltre ad alimentare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenziale Regionale) tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche.

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R - ASSISTENZA RESIDENZIALE / SEMIRESIDENZIALE) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS). Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello "RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE".

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST

di Ancona, per l'anno 2026, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate. Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”

Art. 9 Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto:

- dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 “Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR” impegnandosi ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell'allegato A alla suddetta determina;
- dalla DGR 1402 del 30/09/2023 “Linee di indirizzo regionali per la continuità terapeutica ospedale-territorio nella Regione Marche. Modello Operativo per la prescrizione, erogazione, somministrazione di farmaci a domicilio e in strutture residenziali extra ospedaliere”.

ART.10 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine, l'AST Ancona ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART.11 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di

seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite l’atto di designazione di seguito alla presente convenzione riportato, quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l’AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

ART 13

Efficacia e disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell’accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell’AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all’approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona.

Le azioni di committenza definite nell’accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell’atto.

Li

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

Per La Residenza Dorica

Il Legale Rappresentante p.t.

**Atto di designazione/nomina del
Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (d'ora in poi denominata AST Ancona) - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

Tel. / FAX: 07187051

e-mail / PEC: ast.ancona@emarche.it

e

Residenza Dorica - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede:

Tel. / FAX:

e-mail/PEC.

L'AST Ancona, in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale e riabilitazione funzionale effettuate da Residenza Dorica (di seguito Ditta o Responsabile) in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,

- l'AST Ancona, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte, integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST ANCONA e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST ANCONA;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST ANCONA, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST ANCONA. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST ANCONA dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST ANCONA, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST ANCONA, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST ANCONA periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio di diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST ANCONA in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST ANCONA;

- Fornire all'AST ANCONA, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST ANCONA autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il Livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST ANCONA, nè comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST ANCONA prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nei contratti indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanta riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento
AST ANCONA

IL Legale Rappresentante p.t.
quale Ente Titolare/ Gestore

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AST DI ANCONA E LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ABITARE IL TEMPO S.R.L. CON SEDE IN LORETO – VIA SAN FRANCESCO – PER GLI ANNI 2023-2024-2025.

TRA

L'AST ANCONA nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Stroppa o suo delegato

E

la Struttura denominata ABITARE IL TEMPO S.R.L. (successivamente citata Struttura), con sede in Loreto – Via S. Francesco – in persona del Legale Rappresentante per la stipula del seguente Accordo Contrattuale da valere per l'anno 2026.

PREMESSO

- che la Struttura è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Loreto, Via S. Francesco;
- che la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 139/ACR del 13/03/2015, successivamente rinnovato con Decreto n. 277/ACCR del 30/08/2018 per l'erogazione di:
 - residenza sanitaria assistenziale con una dotazione di n. 82 posti letto (codice tipologia RS2/RSA – codice ORPS 600360);
 - riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione totale di n. 50 posti letto così suddivisi:
 - PRF2 15 posti letto - codice ORPS 600378 *riabilitazione extra ospedaliera estensiva*;
 - PRF3 10 posti letto – codice ORPS 603826 *Livello Lungo-assistenza/mantenimento*;
 - PRF4 25 posti letto – codice ORPS 601740 *riabilitazione extra ospedaliera intensiva*;
 - riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (Centro Diurno Alzheimer) in regime semi residenziale con una dotazione totale di n. 20 posti (codice tipologia PRF6 – codice ORPS 603488);
 - che la struttura ha presentato istanze di autorizzazione all'esercizio per i seguenti moduli e codici ORPS, con rispettivi numeri di protocollo del SUAP del Comune di Loreto:

RD1	ORPS 601740	prot. SUAP n. 38065 del 27/12/2024
RD2	ORPS 600378	prot. SUAP n. 38064 del 27/12/2024
RD3	ORPS 603826	prot. SUAP n. 38064 del 27/12/2024
R2D	ORPS 600360	prot. SUAP n. 38067 del 27/12/2024
R2	ORPS 600360	prot. SUAP n. 38066 del 27/12/2024
SRP1	ORPS 600360	prot. SUAP n. 38067 del 27/12/2024
SRP2	ORPS 600360	prot. SUAP n. 38066 del 27/12/2024
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto:
 - dalla Legge Regionale n. 21/2016 s.m.i in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie tra cui quella oggetto di disciplina mediante il presente Accordo;
 - Decreto Ministero Salute 19/12/2023 “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
 - D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”;
 - Decreto Ministero Salute 26/09/2023 “Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».

- D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023 “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;
- DGRM 1446 del 30/09/2024 “Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014 ”Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”
- Nota Direzione AST AN prot. 89047/20/05/2025/AST-AN/AFFGEN/P in punto alle condizioni ed ai termini per l’applicazione della DGR 1446/2024;
- DGRM n. 1450 del 30/09/2024 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023”;
- Legge 16 dicembre 2024, n. 193 ad oggetto “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n.15, ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
- Nota Regione Marche prot. AST AN 748 del 03/01/2025 ad oggetto “DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”.
- Nota Regione Marche prot. 1578410 del 17/12/2025 che ad integrazione della DGR 1450/2024 – ha prorogato il termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private al 31/12/2026;
- che gli accordi tra la Regione Marche e le strutture di riabilitazione accreditate per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione sono stati recepiti con deliberazioni della Giunta Regionale, di seguito elencate, che costituiscono un punto di riferimento stabile per la previsione di spesa e forniscono certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con il privato accreditato:
 - DGRM 1064 del 22/09/2014 “Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015”;
 - DGRM 1438 del 23/11/2016 “Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
 - DGRM 1668 del 30/12/2019 “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l’ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021”
 - DGRM 1571 e DGRM 1572 del 16/12/2019 e DD.G.R.M. 937 e 938 del 20/07/2020 hanno approvato i manuali di autorizzazione e accreditamento delle strutture ospedaliere ed ambulatoriali, nonché dei servizi residenziali e semiresidenziali dell’area extraospedaliere sanitaria e socio-sanitaria
 - DGRM n. 4 del 05/01/2024 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023”
- che sulla base degli Accordi regionali succitati tra l’ASUR/AV2 e la Struttura Residenziale Abitare il Tempo sono intercorsi negli anni precedenti gli accordi contrattuali recepiti con le determinazioni che di seguito si richiamano:
 - Determina DG Asur n. 363 del 08/05/2013 anno 2012
 - Determina DG Asur n. 93 del 25/02/2014 anno 2013
 - Determina DG Asur n. 249 del 26/04/2017 anni 2014-2016
 - Determina DG Asur n. 236 del 23/04/2019 anni 2017-2018
 - Determina DG Asur n. 365 del 13/07/2021 anni 2019-2020-2021
 - Determina DG AST AN in funzione di Commissario Liquidatore Asur Marche n. 51 del 26/03/2025 per l’anno 2022;
- che inoltre il presente atto fa richiamo e riferimento:
- a quanto previsto dalla DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” ed in particolare punto 4 dell’accordo intitolato “AREA SALUTE MENTALE” che testualmente prevede “*si concorda che per i moduli assistenziali per i pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento, da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per*

assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti.”

- A quanto previsto alla nota prot. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015 “Indicazioni operative Area Salute Mentale” con la quale il Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche ha diramato indicazioni operative per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti in virtù della DGRM 2569/1997, stabilendo che nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste.

Considerato che:

- il presente accordo è stato redatto in conformità a tutto quanto previsto nell’Accordo regionale di cui alla citata DGR 4 del 05/01/2024, tenendo altresì conto della precedente DGR 1668/2019 relativamente al modulo riabilitativo che si caratterizza per la presa in carico multidisciplinare del soggetto disabile tramite un progetto riabilitativo individuale, così come esplicitato dalle Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”, di cui all’Accordo Stato-Regioni n. 124 del 04/08/2021, recepito con DGRM n. 56 del 31/01/2022 e declinato nella Determina DG AST An 342/2024.
- relativamente al modulo RSA si tiene conto di quanto disposto con DGRM 1331/2014.

Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo la struttura Abitare il Tempo si impegna:

- a non avviare nuovi contenziosi giudiziari nei confronti della Regione Marche, dell’AST di Ancona, relativi o comunque connessi alle materie disciplinate nel presente accordo, pena la decurtazione del budget, come indicato nell’Accordo di cui alla DGRM 4/2024;
- ad accettare, per quanto di competenza, eventuali decurtazioni di budget derivanti da qualsiasi forma di abbattimento del Fondo Sanitario Regionale, applicato dal livello governativo nell’ambito dei rapporti con la sanità privata;
- a emettere le note di credito eventualmente richieste da AST di Ancona per gli anni di riferimento.

Richiamate le finalità del presente accordo così come esplicitate nell’accordo quadro regionale.

Nell’ambito della programmazione regionale della rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie di natura riabilitativa, la Regione Marche ritiene idoneo il ricorso alle strutture private accreditate per il completamento dell’offerta pubblica e la garanzia della continuità assistenziale ai fini del compiuto reinserimento del paziente all’interno del tessuto sociale di provenienza.

La convergenza di obiettivi comuni tra le Parti del presente Accordo permetterà, da un lato, di finalizzare gli interventi verso una sempre maggiore riduzione dei tempi di attesa e, dall’altra, il recupero della mobilità passiva, nella consapevolezza che i cittadini debbano trovare le risposte assistenziali nei tempi adeguati e nei luoghi quanto più prossimi alla loro residenza.

In particolare gli obiettivi e le finalità che l’accordo stesso dovrà garantire sono:

- il miglioramento della sicurezza, efficacia ed efficienza delle prestazioni erogate;
- una maggiore integrazione degli erogatori privati con il sistema pubblico;
- una maggiore appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- partecipazione e integrazione regionale nell’ambito dei PDTA che si stanno implementando con particolare attenzione per quanto attiene il rapporto Ospedale – Territorio;
- una maggiore disponibilità di informazioni sulle prestazioni erogate, con particolare riferimento al potenziamento dei flussi informativi relativi all’area extra-ospedaliera.

Atteso inoltre che i soggetti erogatori, in punto ai requisiti oggettivi e soggettivi, devono attenersi a quanto segue:

Il Legale Rappresentante della Struttura, in sede di formale stipula del presente accordo, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.

L’AST Ancona procede ai controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti, effettuando tali verifiche e controlli anche per conto della Regione Marche.

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia riabilitativa, dai Manuali di Autorizzazione e di Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

La struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica, in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare tutta la documentazione prevista: notifica di accoglimento, piano di cura comprendente obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto.

La presa in carico del paziente prevede la messa a punto di un progetto riabilitativo/assistenziale personalizzato, che tiene conto del livello di gravità e delle conseguenti necessità.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Prestazioni oggetto dell'accordo**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le prestazioni residenziali oggetto dell'accordo sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio ospiti all'interno di idonei "nuclei" accreditati per la specifica funzione. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale riconducibile ai livelli di cui meglio all'allegato C alla DGRM 1331/2014, Cure Residenziale Estensiva R2.2 e Cure Residenziali Estensive R2D, è rivolta a pazienti con patologie psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti gestibili nella RSA a giudizio della UVD-UVI-UVIA.

L'offerta assistenziale è rivolta, inoltre, a pazienti psichiatrici inviati dai competenti Dipartimenti di Salute Mentale in virtù della D.G.R.M. 2569/97.

Per le problematiche riferibili a quadri di demenza senile e/o di disabilità psichica è rivolta a:

- a) soggetti con quadri di demenza senile tipo "Alzheimer" o esiti stabilizzati di vasculopatie cerebrali, anche ad alto carico assistenziale, per i quali non è richiesto un trattamento riabilitativo di tipo intensivo o estensivo,
- b) soggetti affetti da patologie psichiatriche croniche stabilizzate o comunque affetti da disabilità psichica per patologie neuropsichiatriche stabilizzate,
- c) altri soggetti bisognosi di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria e/o con supporto familiare necessitante di sollievo.

La struttura erogherà inoltre cure riabilitative intensive ed estensive (RD1.2, RD1.4) e cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi (RD3), di cui ai livelli previsti nell'allegato C alla DGRM 1331/2014 e nelle DGRM 1668/2019 e DGRM 4/2024, per un totale di 50 p.l. .

Per quanto sopra la Struttura erogherà prestazioni assistenziali ricomprese nelle seguenti tipologie:

RSA Anziani	p.l. n° 30 (€ 80,50)
Nucleo Alzheimer	p.l. n° 20 (€ 85,50)
Nucleo Psichici stabilizzati	p.l. n° 10 (€ 135,43/€ 140,00)
Nucleo psichici gravi	p.l. n° 10 (€ 170,00/(€ 195,24 tariffa ad esaurimento))
Riabilitazione Accordo ARIS	p.l. n° 50 di cui:
	n. 25 per riabilitazione extra ospedaliera intensiva (€ 292,94) PRF4-RD1.4 codice ORPS 601740
	n. 15 per riabilitazione extraospedaliera estensiva (€ 167,06) PRF2 - RD1.2, RD1.3 codice ORPS 600378
	n. 10 per cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi (€ 84,40) PRF3 - RD3 - codice ORPS 603826

Le prestazioni di RSA erogate ad anziani, dementi e/o psichici sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nell'AST AN.

Assistiti di altre AST possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno definiti direttamente con l'AST inviante.

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, nel rispetto della capacità ricettiva complessiva, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 2

Requisiti e modalità di accesso

RSA Anziani – Alzheimer

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni RSA Anziani e dementi debbono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera, da reparti per acuti da riabilitazione o lungodegenza
- dimissioni da strutture residenziali accreditate
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie sono tali da non renderne possibile la cura e la permanenza.

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte dell'Unità Valutativa Integrata (UVI-UVIA) del Distretto e dal Dipartimento di Salute Mentale per i pazienti psichiatrici, secondo specifici casi.

Art. 3

Requisiti e standard assistenziali

R.S.A.

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di autorizzazione ed accreditamento adottati dalla Regione Marche e validi nel periodo di vigenza del presente accordo, in particolare DGRM n. 1331/14, nonché DGRM 1571 e DGRM 1572 del 16/12/2019 e DD.G.R.M. 937 e 938 del 20/07/2020:

RSA Anziani R2.2

- Assistenza medica 100 min/die ogni 20 p.l. (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico)
- Assistenza globale: almeno 140 min/die/utente di cui:
 - Assistenza infermieristica 45 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - OSS 85 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (fisioterapista) 10 min/die/utente

RSA Dementi R2D

- Assistenza medica/psicologica 100 min/die ogni 20 p.l. (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- Assistenza globale: almeno 150 min/die/utente di cui:
 - Assistenza infermieristica 40 min/die/utente (con presenza in struttura H12)
 - OSS 100 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista) 10 min/die/utente e/o attività di animazione: 13 minuti al giorno per utente.

Area Riabilitativa ARIS

- Ingressi in RSA Disabili previa valutazione UMEA AST AN, considerando la lista d'attesa.
- I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per i moduli riabilitativi extraospedalieri sono quelli stabiliti dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia, nonché dagli accordi quadro regionali con le associazioni di categoria ARIS raggiunti nell'anno di riferimento.

La Struttura è tenuta a istituire, oltre alla cartella clinica in cui sono inseriti il progetto e il programma riabilitativo, un fascicolo personale per ogni utente nel quale dovrà conservare:

- i progetti individualizzati elaborati dalle Unità di Valutazione di cui al precedente art. 2;

- tutta l'altra documentazione prevista (notifica di accoglimento, progetto e programmi riabilitativi comprendenti obiettivi, modalità e tempi di realizzazione, relazione motivata della proroga, cartella clinica e scheda di dimissione e quant'altro specificatamente richiesto).

ART.4

Appropriatezza

L'attività riabilitativa territoriale deve svolgersi in modalità integrata con le strutture della rete della riabilitazione al fine di garantire la continuità del percorso di presa in carico del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.

La struttura persegue il miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni riabilitative erogate in ambito territoriale attraverso la garanzia del rispetto dei criteri previsti dall'Accordo Stato Regioni "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione" (Rep. Atti n. 124/CSR del 4/8/2021), recepito con DGR n. 56 del 31/01/2022 e successivamente declinato nella Determina DG AST AN 342/2024.

L'AST ANCONA potrà effettuare presso la struttura Abitare il Tempo, a sua discrezione, nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente Accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La gestione dell'attività sanitaria e amministrativa è completamente demandata ad Abitare il Tempo.

ART 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Ancona e la Struttura Abitare il Tempo prendono reciprocamente atto e si riportano a quanto previsto in materia di Prestazioni di Residenza Sanitaria e di riabilitazione, oggetto del presente accordo, nonché dalle deliberazioni e disposizioni Regionali che seguono:

- DGRM 1064 del 22/09/2014 "Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015";
- DGRM 1438 del 23/11/2016 "Strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche – Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018";
- DGRM 1331/2014 recante "Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013";
- DGRM 709 del 9/6/2014 Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche;
- Nota Servizio Sanità Regione Marche prot.56740 del 27/01/2015 recante ad oggetto. "DGRM 1331/14 indicazioni operative Area Salute Mentale";
- Nota della Direzione Generale ASUR prot.n. 28029 del 29/09/2016 ASUR/DG;
- DGRM 1668 del 30/12/2019 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e l'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021";
- DGRM n. 4 del 05/01/2024 "Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche e le strutture sanitarie private accreditate firmatarie degli accordi ARIS di cui alle DGR 1668/2019 e 1596/2021 per gli anni 2022-2023"

L'AST di Ancona riconosce per gli anni 2023-2024-2025 un tetto annuo omnicomprensivo ed insuperabile di spesa pari ad € 6.689.778,70 per l'acquisto di prestazioni di Riabilitazione e di RSA da parte della Struttura Abitare il Tempo come di seguito determinato:

RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA ARIS

Tetti annui omnicomprensivi ed insuperabili di spesa e tariffe

- **DGRM 4/2024** € 4.024.463,00

Livello assistenziale	Codice ORPS	Tariffa	Posti letto
PRF 4 RD1.4	601740	€ 292,94	25
PRF2 RD1.2	600378	€ 167,06	15
PRF3 RD3	603826	€ 84,40/89,38	10

RSA Anziani e Dementi

Tetti omnnicomprensivi ed insuperabili di spesa e tariffe

- € 2.666.315,70 incluse le dimissioni protette *

Livello assistenziale	Codice ORPS	Tariffa ex DGRM 1331/2014	Quota utente/comune	Posti letto
R2D	600360	€ 85,50	€ 42,50	20
R2.2	600360	€ 80,50	€ 42,50	30

NUCLEI PSICHICI – 20 p.l. (ex DGRM 2569/97 e DGRM 1412 del 30/09/2023)

Gravi-terapeutico riabilitativo a carattere intensivo SRP1

Tariffa € 170,00 / € 195,24

Stabilizzati-terapeutico riabilitativo a carattere estensivo SRP2.1

Tariffa € 94,80 / € 135,43/€ 140,00

**Dimissioni protette: nei primi 60 gg. di permanenza nella struttura la copertura della retta alberghiera sarà a carico del SSR nei limiti sopraindicati ed il relativo costo è ricompreso nel tetto di spesa omnnicomprensivo. Superati i 60 gg. di permanenza il versamento della quota alberghiera medesima spetta al cittadino o al comune di residenza (vds DGRM 704/2006 Allegato B).*

La suddivisione dei posti letto nei due livelli assistenziali R2D ed R2.2 tiene conto del fabbisogno risultato delle valutazioni delle competenti UVI-UVIA e, comunque, nelle more del completamento del percorso di riconversione e ridefinizione classificatoria della struttura, ai sensi della DGR 1331/2014 e nelle more dell'adozione del nuovo atto di fabbisogno da parte della Regione Marche, per cui non costituisce un elemento storicizzabile ma oggetto di rivalutazione con il rinnovo del rapporto contrattuale.

Struttura e accreditamento	Tipologia di attività	Tetto 2026 ex DGRM 4/2024
Abitare il Tempo – Loreto Decreto PF Accr. 277 del 30/08/2018 – 82 PL PRF2-PRF3- PRF4	PRF4/RD1.4 – ORPS 601740, riabilitaz. extraosp.intens.25 pl	€ 4.024.463,00
	PRF2/RD1.2 ORPS 600378 riabilitazione extraosp. estensiva 15 pl	
	PRF3 RD3- 603826 disabili gravi	
	Attività di RSA 70 p.l. – ORPS 600360 Anziani/Dementi - Psichici	€ 2.665.315,70 (incluse dimissioni protette)

Art. 6

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST di Ancona corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza, ai sensi dell'art.19 della DGRM 704/2006.

Art. 7

Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto:

- dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 “procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie assistenziali, alle Residenze Sanitarie assistenziali demenze, alle Residenze Protette per Anziani ed alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR” e si impegnano ad attenersi al protocollo operativo dettagliato nell'allegato A alla suddetta determina
- dalla DGR 1402 del 30/09/2023 “Linee di indirizzo regionali per la continuità terapeutica ospedale-territorio nella Regione Marche. Modello Operativo per la prescrizione, erogazione, somministrazione di farmaci a domicilio e in strutture residenziali extra ospedaliere”.

ART. 8

Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST AN la contabilità mensile, costituita:

- a) dalla fattura commerciale elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate

A fine anno devono essere prodotti i flussi di relativa competenza.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati entro 60 giorni dalla loro ricezione, previo controllo sanitario e contabile, nella misura di 1/12 del budget complessivo maturato al momento della liquidazione, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 9

Obbligo di leale cooperazione - Flussi informativi

La DGRM n. 1401 del 30/09/2023 avente ad oggetto “Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (denominato SIAR) nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)” ha istituito il Flusso Informativo SIAR secondo le tempistiche e le specifiche tecniche contenute negli allegati A e B della stessa DGR, stabilendo che la stessa DGR costituisce direttiva vincolante per i Direttori degli Enti del SSR.

Pertanto la struttura si impegna ad alimentare il flusso informativo SIAR, nel rispetto della richiamata normativa e con le tempistiche e le modalità dalla stessa stabilite. L'alimentazione del flusso SIAR avviene tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche. Se le strutture sono dotate di propri sistemi informativi, questi possono essere resi interoperabili con il sistema regionale; resta inteso che nelle more dell'eventuale interoperabilità tra sistemi, la struttura è tenuta all'utilizzo del sistema regionale. Inoltre si raccomanda la struttura di provvedere alla tempestiva registrazione delle ammissioni e dimissioni dei pazienti, in quanto ciò consente di monitorare in tempo reale il numero dei posti liberi in struttura, informazione questa propedeutica e fondamentale alla corretta gestione dei percorsi da parte delle Centrali Operative Territoriali.

La struttura si impegna inoltre ad alimentare il flusso informativo FAR (Flusso Assistenziale Regionale) tramite l'utilizzo del Sistema Informativo per la Rete del Territorio (SIRTE) della Regione Marche.

Le strutture private accreditate aderenti all'ARIS MARCHE si obbligano ad agire in ogni fase del rapporto contrattuale secondo uno spirito di leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo.

Le strutture private sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale ed a quelli il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituiscono adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e Finanza e di AGENAS.

Al riguardo, dovranno compilare le tabelle di cui Conto Annuale (Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165), in particolare le tabelle 1A bis, 1C bis e 1F bis. Inoltre dovranno adempiere agli obblighi contenuti nel provvedimento D.M. 22 aprile 2014 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate" nonché ai debiti informativi relativi alle prestazioni erogate (File R - ASSISTENZA RESIDENZIALE / SEMIRESIDENZIALE) tramite trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale

(ARS). Altresì dovranno adempiere agli obblighi informativi contenuti nel modello “RIA.11 - ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE”.

Tenuto conto che l'osservanza dei suddetti obblighi informativi rappresenta un importante strumento di monitoraggio, sia a livello nazionale che regionale, il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle relative fatture è subordinato alla verifica, da parte dell'AST di Ancona, per gli anni 2023-2024-2025, del corretto invio all'ARS dei flussi informativi dovuti, come sopra descritto.

Il mancato invio e/o il parziale/inesatto invio dei suddetti dati entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, comporterà la sospensione dei pagamenti; l'AST di Ancona assegnerà un termine massimo di 15 giorni per sanare l'inadempimento, decorsi inutilmente i quali procederà alla risoluzione del contratto stesso.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano inoltre a fornire la piena collaborazione nelle attività finalizzate all'attuazione della fase di test del nuovo sistema informativo di riabilitazione territoriale.

L'inadempienza agli obblighi informativi viene riconosciuto dalle Parti "grave" e rappresenterà un elemento negativo di valutazione del comportamento tenuto dalla struttura privata accreditata non solo con riferimento alle convenzioni in essere ma anche ai fini della stipula degli eventuali successivi accordi contrattuali.

Sempre nello spirito di leale collaborazione, le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa, consapevoli dell'importanza dell'adempimento agli obblighi informativi e comunicativi relativamente ai flussi sanitari regionali nella rete della riabilitazione, si impegnano, nel pubblico interesse, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 22, del Patto per la Salute 2014-2016 ed approvato dalla Cabina di Regia del NSIS ed a rendere disponibili informazioni puntuali ed omogenee sui pazienti assistiti dai servizi territoriali in regime domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, sul loro bisogno riabilitativo all'inizio del trattamento ed in occasione delle rivalutazioni periodiche, sulle prestazioni erogate.

Le strutture sanitarie private accreditate firmatarie specificate in premessa si impegnano a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.”

ART. 10

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente con la sottoscrizione del presente accordo è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR,.

ART. 11

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati per l'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART 12 **Efficacia e disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa in materia, nazionale e regionale.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'AST AN diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale AST Ancona.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 21/2016.

Il presente accordo si adeguerà automaticamente ad eventuali interventi normativi e/o amministrativi, sia nazionali che regionali, che dovessero intervenire nella materia successivamente alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, ovvero siano intervenuti nelle more, a modifica delle normative richiamate nell'atto.

Li,

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

Per Abitare il Tempo
Il Legale Rappresentante p.t.

**Atto di designazione/nomina del
Responsabile del
trattamento dei Dati Personali**
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (d'ora in poi denominata AST Ancona) - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona
Tel. / FAX: 07187051
e-mail / PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Abitare il tempo Srl - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: Via San Francesco d'Assisi, 56 Loreto (AN)
Tel. / FAX: 07175066
e-mail/PEC.

L'AST Ancona, in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale e riabilitazione funzionale effettuate da Abitare il tempo (di seguito Ditta o Responsabile) in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,

- l'AST Ancona, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA

la Ditta, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte, integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST ANCONA e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST ANCONA;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:

- a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
- b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;

- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST ANCONA, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST ANCONA. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST ANCONA dei danni c/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST ANCONA, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST ANCONA, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST ANCONA periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio di diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST ANCONA ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST ANCONA in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST ANCONA;
- Fornire all'AST ANCONA, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessarie per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST ANCONA autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il Livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST ANCONA, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile

dovrà informare di ciò l'AST ANCONA prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nei contratti indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione dello stesso, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente l'Ente Titolare/Gestore della Struttura, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanta riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona, lì

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento
AST ANCONA

IL Legale Rappresentante p.t.
quale Ente Titolare/ Gestore
